

Azienda Sicura

in questo numero:

**La certificazione per la
responsabilità sociale**

Rischi da agenti chimici

**La verifica degli impianti
di messa a terra**

SPED. IN A. P. - 70% FILIALE DI BRESCIA

**Periodico
di informazione tecnica
per la sicurezza nell'impresa**

18

Novembre 2002

Farco, la scelta migliore per la tua *sicurezza*.

FARCO

antincendio

protezione sul lavoro

formazione e addestramento



antincendio



protezione



formazione

S O M M A R I O

editoriale

Etica e impresa

Protezione da agenti chimici/1

Le prime linee guida

Protezione da agenti chimici/2

Il monitoraggio degli ambienti di lavoro

Rifiuti

Direttiva del Ministero dell'Ambiente

Il progetto di reti idranti

Monitoraggio 626

Applicazioni del D.Lgs. 626/94 a distanza di sette anni

Gli inserti di "Azienda Sicura"

La verifica degli impianti di messa a terra

Antincendio

Direttiva PED: istruzioni per l'uso

Inquinamento acustico

Previsione di impatto acustico e valutazione previsionale del clima acustico

Lavori elettrici e formazione

Corsi di formazione

Farco Group ottiene la certificazione SA 8000 per la responsabilità sociale



Periodico di informazione tecnica per la sicurezza nell'impresa.

Distribuzione gratuita
Sped. in A.P. - 70% - Filiale di Brescia

direttore responsabile:
Ing. Graziano Biondi

redazione:

Ing. PierGiuseppe Alessi
Mimmo Allegra
Gianluigi Chittò
Ing. Stefano Lombardi
Pierre Savoldi
Bruno Stefanini
Ing. Alessandro Vezzoli
Dott. Roberto Zini

editore:

SINTEX srl
Via Artigianato, 9
Torbole Casaglia (Bs)
Tel. 030.2150381

indirizzo internet:
www.farco.it

E-mail:

sintex@farco.it
info@farco.it

realizzazione grafica e impaginazione:
Cidiemme - Brescia

stampa:

Grafica Sette
Via Giovanni Piamarta, 61
25021 Bagnolo Mella (Bs)



Etica e impresa

***“Così sono i passeggeri della nave.
Usano della nave senza darle nulla.
Ignorano il lavoro delle strutture sotto la pressione dell’eterno mare.
Con quale diritto si lamenteranno, se la tempesta sconquassa la nave?”***

“È ora di riaffermare le regole fondamentali di funzionamento dell’economia di mercato: il capitalismo non è sostenibile senza **coscienza etica.**”

Chi parla non è un leader progressista attento al dibattito sullo sviluppo sostenibile, ma George Bush presidente americano espressione dell’establishment capitalistico nel cuore del mercato finanziario di Wall Street.

Bush deve fronteggiare una grave crisi di credibilità del capitalismo americano: le Borse depresse sotto i livelli dell’11 settembre, il dollaro in caduta, la fuga di quei capitali esteri che sono necessari per finanziare il deficit USA, una ripresa economica che può soccombere se viene meno la fiducia dei consumatori. La causa principale è la catena di scandali che dura da sette mesi, dal crack Enron in poi: bilanci truccati, risparmiatori ingannati dalle banche, revisori dei conti complici dei top manager.

“È intollerabile - ha detto il presidente - lo spettacolo di amministratori delegati che falsificano i numeri, rovinano le aziende, licenziano migliaia di dipendenti e si ritirano con ricche buonuscite”. La società Usa ha una cultura capitalistica di massa, l’imprenditore gode di una stima diffusa, l’etica meritocratica giustifica l’arricchimento di chi ha idee e spirito d’iniziativa: ma questo modello è stato tradito proprio da chi doveva custodirlo. I manager scappati con la cassa, lasciando dietro di sé debiti e macerie, mettono in crisi il patto sociale americano.

I rimedi di Bush vanno nella direzione giusta. Il pacchetto di dieci riforme annunciato dal presidente punta a rafforzare la trasparenza.

Ma non basta...

La lezione americana è importante e ci svela la crisi di un sistema economico fondato sul profitto ad ogni costo, dove ogni mezzo è valido per ottenere e mantenere il successo di un’impresa.

Serve invece ribadire, soprattutto in questo momento, che non esiste sviluppo economico serio, duraturo e stabile, né per la singola impresa, né per l’insieme della collettività, senza una profonda interrelazione fra valori individuali e valori comuni, tra obiettivi individuali e obiettivi comuni, tra bene individuale e bene comune.

Le aziende devono acquisire la consapevolezza che la loro attività economica non può più essere disgiunta dal contesto sociale e culturale in cui si opera e che la loro azione è strettamente legata allo sviluppo della comunità umana e alla qualità dell’ambiente.

La mission dell’impresa, pertanto, non è solo di “servire” gli interessi degli azionisti, bensì di interagire nel perseguimento dei propri obiettivi, con tutti gli attori coinvolti direttamente o indirettamente nell’attività produttiva.

È il cogliere l’importanza dell’impresa come **attore sociale che ha delle responsabilità precise** verso i suoi collaboratori, ma anche verso l’esterno: la comunità nella quale opera, l’ambiente in cui vive e, perché no, quel villaggio globale che è il mondo intero nel quale ogni azienda è inserita ed incide nel piccolo delle sue scelte quotidiane.

È questo modo di pensare il nostro fare impresa che ci appassiona e ci spinge ad agire e a collaborare con quanti sentono in prima persona la responsabilità di lavorare per il bene di tutti e per il bene di ciascuno, animati, non tanto dalla certezza di aver trovato la soluzione a tutti i problemi, ma piuttosto, da una tensione continua a fare del nostro meglio.

Le prime linee guida

Con l'emanazione del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25 (D.Lgs. 25/02) viene recepita nel nostro ordinamento legislativo la direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 che costituisce la quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989.

Tale recepimento determina nel nostro Paese i **requisiti minimi** per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la **salute** e la **sicurezza**, derivanti dagli effetti degli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o che siano il risultato di ogni attività lavorativa che comporti la loro presenza.



La nuova Normativa non deve provocare un'attenuazione delle attuali norme sulla protezione dei lavoratori durante il lavoro, né essere in contrasto con quanto disposto dalla **Normativa previgente** in materia di salute e di sicurezza negli ambienti di lavoro (D.P.R. 303/56, D.P.R. 547/55 ecc...).

Il fatto che il testo del **D.Lgs. 25/02** sia stato aggiunto al **Titolo VII del D.Lgs. 626/94** riguardante la "Protezione dagli Agenti Cancerogeni e Mutageni", quale **Titolo VII-bis** riguardante la "Protezione da Agenti Chimici", rappresenta una logica conseguenza giuridica e ne evidenzia lo stretto legame sequenziale e applicativo.

Infatti gli agenti cancerogeni e mutageni così come definiti nel Titolo VII D.Lgs. 626/94 sono anch'essi agenti chimici, ma la loro trattazione riservata e

precedente evidenza una maggiore considerazione correlata ad una pericolosità intrinseca, effettivamente più elevata per gli esposti, in linea con ciò che è contenuto nei criteri di classificazione dell'Unione Europea per quanto riguarda le sostanze cancerogene e mutagene, sufficiente a stabilirne una priorità d'intervento più rigoroso.

Il D.Lgs. 25/02 stabilisce quindi l'adozione di misure generali e specifiche di prevenzione e protezione relative agli agenti chimici con modalità diverse dagli agenti cancerogeni e mutageni, mantenendosi comunque all'interno del sistema generale di prevenzione vigente in Italia.

Il campo d'applicazione del D.Lgs. 25/02 risulta molto ampio perché considera gli agenti chimici presenti durante il lavoro a qualunque titolo (nell'impiego, nel deposito, nel trasporto, ecc...) o che ►

a qualunque titolo derivino da un'attività lavorativa, quale risultato di un processo, sia desiderato sia no (ad es. nell'attività di saldatura, nei processi di combustione, nelle sintesi chimiche, nello stampaggio a caldo di materie plastiche, nell'impiego di motori per auto-trazione a benzina o diesel, ecc...).

Tutte le disposizioni del D.Lgs. 25/02, fatte salve le disposizioni specifiche, sono applicabili:

- agli **agenti cancerogeni e mutageni**, così come sono definiti nel Titolo VII D.Lgs. 626/94; nonostante che gli agenti mutageni non vengano menzionati all'art. 72-bis D.Lgs. 626/94 insieme a quelli cancerogeni, si ritiene siano inclusi nel dettato legislativo in quanto parte integrante del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66 (**D.Lgs. 66/00**);

- al **trasporto di agenti chimici pericolosi**, altresì definiti secondo la normativa specifica come **merci pericolose** nell'ambito del trasporto internazionale per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea.

Vengono esplicitamente escluse dal campo d'applicazione le attività che comportano l'esposizione ad amianto di cui al Capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (**D.Lgs. 277/91**).

Infine le disposizioni relative al D.Lgs. 25/02 si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, tranne i casi esplicitamente definiti e fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230 e successive modificazioni (**D.Lgs. 230/95**), relativamente alla sola protezione radiologica degli agenti chimici.

Agli stessi però sono applicabili le disposizioni del D.Lgs. 25/02 relativamente a tutti gli altri rischi per la salute e la sicurezza, anche se viene ritenuto che la protezione radiologica, in generale, risulti già ampiamente tutelante per gli aspetti di protezione della salute.

Sono numerosi gli adempimenti a carico dell'impresa, introdotti da tale decreto, e che trovano le imprese più o meno allenate e pronte ad affrontare un percorso di adempimento ai nuovi obblighi, e qualora un'azienda sia ragionevolmente "a norma" secondo quanto previsto dai "vecchi" (ma covigenti al D.Lgs. 25/2002) DPR 547/55 (norme antinfortunistiche) e DPR 303/56 (norme d'igiene sul lavoro) deve formalizzare il proprio livello di sicurezza, tramite una specifica valutazione dei rischi, che identifichi eventualmente un programma di interventi migliorativi.

Il rischio moderato

Nel D.Lgs. 25/02 viene introdotto il concetto di "rischio moderato" e viene stabilito che quando il processo valutativo indichi il non superamento di tale soglia di rischio, il datore di lavoro debba applicare le misure e i principi generali di prevenzione di cui all'articolo 72-quinquies comma 1. D.Lgs. 626/94 (nonché di tutte le altre norme di prevenzione e protezione) e sia invece sollevato dalla applicazione di specifiche misure di tutela quali: la sorveglianza sanitaria, le cartelle sanitarie e di rischio, le

misure specifiche di protezione e prevenzione e le disposizioni in caso di incidenti o di emergenza.

Non è definito in modo chiaro e definito cosa significhi "**rischio moderato**" e da molte parti si auspica un intervento del Legislatore, pur essendo ragionevole (alla luce della vigente normativa) associare il rischio moderato alla dizione "**irrilevante il rischio per la salute**".

Per la valutazione il datore di lavoro dovrà procedere "preliminarmente" alla identificazione di tutti gli agenti chimici utilizzati, stilando una **lista completa di tutte le sostanze e preparati** (prodotti chimici) utilizzati a qualunque titolo in azienda. Si rammenta che nel campo di applicazione sono compresi gli agenti chimici di qualunque specie, anche di origine naturale purché dotati di caratteristiche di pericolosità (per esempio: cereali, farine di cereali, mangimi, minerali, ecc...). Per ognuno di questi deve essere poi associata la classificazione CE (quando esistente) ovvero in assenza di questa deve essere identificato se l'agente chimico utilizzato, pur non essendo classificato possa comportare comunque un rischio per la salute e la sicurezza (art. 72-ter comma 1. lettera b) punto 3) D.Lgs. 626/94).

Inoltre nella identificazione dei pericoli, il datore di lavoro, deve tener conto delle attività produttive che vengono svolte, al fine di identificare se nel corso di tali attività, vi siano **processi o lavorazioni in cui si sviluppano agenti chimici pericolosi** quali per esempio: attività di saldatura, eliminazione o trattamento rifiuti, fusione o tempratura dei metalli, uso di fluidi lubrificanti, combustioni, lavorazioni a caldo di materie plastiche, o altro.

È estremamente utile che già in questa fase di ricognizione vengano stabilite anche **le quantità** di prodotti utilizzati e, in linea generale, il luogo e le **modalità d'uso** dell'agente.

Il processo di valutazione dei rischi deve essere effettuato anche nel caso che venga avviata una nuova attività secondo le modalità previste dall'**articolo 72-quinquies comma 6. D.Lgs. 626/94**.

In questo caso la valutazione deve essere **predisposta prima dell'inizio dell'attività** e questa può iniziare **solo dopo** avere effettuato la valutazione e predisposto le idonee misure di prevenzione dai rischi; **inoltre, da parte del datore di lavoro deve essere seguita, quando occorre, la procedura prevista dall'articolo 48 del DPR 303/56 (Nuovi impianti)**.

La valutazione del rischio

Il datore di lavoro dopo aver eseguito la fase di identificazione dei pericoli deve intraprendere la fase di valutazione del rischio; il Titolo VII-bis D.Lgs. 626/94 indica, in particolare, le variabili da tenere in considerazione:

- "**le proprietà pericolose dell'agente**". In generale sono individuabili dalle frasi R che accompagnano la classificazione CE; in altri casi si potrà ricorrere a banche dati specifiche;

- le informazioni contenute nella **scheda di sicurezza** (N.B.: con il prossimo recepimento della Direttiva 1999/

45/CE del 31 maggio 1999, su richiesta dell'utilizzatore professionale sarà disponibile la scheda di sicurezza anche per i preparati non pericolosi ma che contengano almeno una sostanza pericolosa per la salute al di sopra dei limiti di concentrazione definiti dalla norma);

● **"il livello, il tipo e la durata dell'esposizione".**

Le modalità con cui si può pervenire ad identificare questi parametri sono di tre tipi:

1. misurazioni o valutazioni già eseguite in precedenza;
2. misurazioni o valutazioni eseguite ad hoc già in questa fase (per esempio nei casi che già si suppongono oltre il rischio moderato);
3. ovvero in questa fase con stime qualitative che identificano, in termini semplici, le variabili e permettono una graduazione preliminare del livello di esposizione.

Queste tipologie di stima non sono da confondere con gli algoritmi di valutazione del rischio, (i quali devono tener conto ed utilizzare tutti i parametri della valutazione del rischio) ma sono solo stime che consentono un primo veloce e semplice approccio ad una definizione del livello di esposizione nell'ambito della fase preliminare di valutazione del rischio.

- **le circostanze di svolgimento** del lavoro e le **quantità in uso** della sostanza o del preparato;
- **i valori limite professionali e/o biologici** dell'agente se esistenti;
- **gli effetti delle misure preventive e protettive** adottate;
- le conclusioni, se disponibili, delle **azioni di Sorveglianza Sanitaria**.

Preme sottolineare che nella valutazione dei rischi il datore di lavoro deve indicare le misure di prevenzione e protezione adottate e tenere conto dei loro effetti sui rischi (art. 72-quater comma 2. D.Lgs. 626/94).

Nella valutazione dei rischi, effettuata attraverso i parametri sopra indicati, è possibile includere la "...**GIUSTIFICAZIONE** che la natura e l'entità dei rischi ..." "... rendono non necessaria una ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi".

Si può individuare un percorso che consente di arrivare a definire le condizioni per cui il datore di lavoro possa classificare il rischio da agenti chimici nelle due classi previste dal Titolo VII-bis D.Lgs. 626/94:

- l'identificazione dei pericoli avverrà secondo le modalità e gli schemi già citati che comprendono: **i)** la lista esaustiva di tutte le sostanze e preparati utilizzati in azienda, **ii)** la rassegna dei processi e lavorazioni per verificare se si sviluppano, in qualunque modo, agenti chimici pericolosi; **iii)** la classificazione di tutti gli agenti chimici individuati con le frasi di rischio R secondo la classificazione CE;
- la valutazione preliminare dei rischi connessi all'uso o alla presenza di tutti gli agenti chimici pericolosi secondo quanto previsto dall'articolo 72-quater comma 1 D.Lgs. 626/94 (prima fase della valutazione);
- quando natura e entità dell'agente chimico lo con-

sentono terminare il processo di valutazione e classificarsi al di sotto della soglia del rischio moderato (art. 72-quater comma 5. D.Lgs. 626/94);

- sviluppare, nei casi in cui è necessario, una dettagliata valutazione del rischio (seconda fase) attraverso:

● **misurazioni ambientali** (esposizione cutanea e/o inalatoria) o **algoritmi o modelli** per stime di rischio.

Si osserva che le Regioni e le Province Autonome si sono impegnate a sperimentare modelli per l'individuazione della soglia di rischio moderato, con o senza l'uso di valori limite occupazionali. La sperimentazione avrà la durata di sei mesi.

■ **Valutazione attraverso l'uso dei valori limite occupazionali.**

Le misurazioni devono essere effettuate secondo le norme UNI-EN di cui all'Allegato VIII-sexies Titolo VII-bis D.Lgs. 626/94; in particolare la UNI-EN 689, all'APPENDICE C, fornisce una procedura formale per la valutazione della esposizione di addetti.

■ **Valutazione senza l'ausilio di valori limite**

I modelli o algoritmi per la valutazione del rischio permettono, attraverso un giudizio sintetico finale, di inserire il risultato delle valutazioni in classi; risulta pertanto indispensabile, per l'applicazione di ogni modello, oltre alla conoscenza dettagliata, riferirsi alla specifica graduazione in esso contenuta.

Nel caso delle piccole imprese artigiane, che si distinguono per una elevata variabilità delle mansioni lavorative degli addetti e dei relativi tempi di esposizione nonché delle modalità d'uso degli agenti chimici, gli algoritmi o i modelli possono rappresentare uno strumento di particolare utilità nella valutazione del rischio.

Risulta comunque consigliabile, nei casi dubbi, confermare il risultato dei modelli con una o alcune misurazioni della esposizione.

■ **Valutazione esposizione cutanea**

Nel campo della valutazione dell'esposizione cutanea non sono attualmente disponibili valori limite di ESPOSIZIONE DERMICA mentre sono disponibili metodiche per la misurazione.

Nel caso di valutazione dell'esposizione cutanea per classificare il rischio moderato sono possibili due vie (di diversa validità):

- Senza misurazioni, attraverso modelli in cui ci si può classificare nel rischio moderato quando la valutazione porta alle classi "molto basso" e "basso" che devono comunque escludere il contatto o lo prevedono solo per casi sporadici o incidentali;
- Con misurazioni, da utilizzare ogni qualvolta esistono dubbi sulla esposizione cutanea; in questo caso per classificarsi in rischio moderato un approccio conservativo potrebbe essere quello di determinare quantità, in concentrazione (microgrammi/cm²/giorno), al di sotto del limite di rilevabilità del metodo.

Il monitoraggio degli ambienti di lavoro

La valutazione dei rischi dovuta all'esposizione ad agenti chimici nei luoghi di lavoro, oggi così attuale per i dettami normativi imposti dal D.Lgs 25/2002, come più in generale la valutazione dei rischi lavorativi (D. Lgs 626/94), la valutazione del rumore (D. Lgs 277/91) o del rischio di incendio (DM 10 marzo 1998) sono documenti elaborati dal datore di lavoro realizzati spesso con l'ausilio di risorse umane e strumentazioni tecniche divenute indispensabili.

In particolare nelle industrie moderne, in virtù della complessità dei trattamenti e di processi impiegati, del sempre più crescente numero di sostanze o composti chimici impiegati, molti dei quali tossici, che, liberandosi possono stazionare pericolosamente negli ambienti di lavoro sottoforma di fumi, gas, vapori, polveri, ecc..., le atmosfere contaminanti oltre ad arrecare possibili inconvenienti ai macchinari e attrezzature, provocano un impatto notevole sullo stato di salute dei lavoratori potenzialmente esposti.

Per quanto detto circa le caratteristiche peculiari del "rischio chimico", appare evidente da parte dell'azienda l'obbligo di eseguire la ricerca preliminare dei rischi connessi con le lavorazioni al fine di individuare i conseguenti interventi di prevenzione e protezione da attuare per il miglioramento delle condizioni di Sicurezza e Salute dei posti di lavoro.

Se tale ricerca preliminare appare infatti, concettualmente fondata e tecnicamente necessaria per affrontare in modo razionale qualsiasi tipo di rischio, diviene assolu-

Strumento indispensabile nella valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici

tamente indispensabile nel caso del Rischio Chimico inteso in generale come l'insieme dei rischi potenzialmente connessi con l'impiego di sostanze chimiche.

Nel caso degli ambienti di lavoro, tali rischi di esposizione si possono concretizzare ogniqualvolta si creano le condizioni per cui si possono verificare possibili "interazioni" tra le sostanze chimiche impiegate nel ciclo produttivo ed il personale addetto allo svolgimento delle lavorazioni.

Ne deriva che la "valutazione del rischio di esposizione a sostanze chimiche" inizia con la ricerca di quelle situazioni o "condizioni operative" in cui si possono concretizzare i suddetti rischi di esposizio-

ne e prosegue con la determinazione dell'effettiva presenza ed entità del rischio di esposizione.

In tale contesto l'aspetto più critico ed igienisticamente più importante è rappresentato dalla fase di individuazione degli inquinanti. La strategia di valutazione dell'esposizione in ambiente di lavoro dovrà pertanto seguire una sequenza di lavoro che tenga conto dei seguenti passaggi:


- identificazione dei pericoli potenziali (lista dei prodotti primari, impurità, prodotti intermedi, prodotti finali, co-prodotti, prodotti di reazione, etc.),
- analisi dell'attività (compiti, attrezzature tecniche, procedimenti di fabbricazione, lay-out, procedure e precauzioni di sicurezza, impianti di protezione collettiva, sorgenti di inquinamento, tempi di esposizione, carichi di lavoro, ect);

Qualora, sulla base di questi elementi non si possa escludere con certezza la presenza di un agente nell'aria, si dovrà valutare se, nelle condizioni analizzate in precedenza l'esposizione non oltrepassa "il valore limite", ovvero che lo stesso sia rispettato.

Questa valutazione risulta di particolare importanza ai fini di determinare quali siano le attività che necessitano di una misurazione, e quindi dell'economia della valutazione stessa.

A tale scopo pertanto è utile recuperare una ulteriore serie di elementi:

1. eventuali misurazioni già eseguite in precedenza;
2. misurazioni di produzioni analoghe (facendo particolare attenzione a discriminare le situazioni



del tipo "caso peggiore" da quelle di esposizione rappresentativa dei lavoratori);

3. previsioni basate sul calcolo.

Un ausilio ulteriore per raggiungere una decisione circa il superamento o meno del valore limite può comportare l'effettuazione di misurazioni di screening per valutare la variazione di concentrazione degli agenti nel tempo e nello spazio. Queste misure di screening permettono inoltre di:

- identificare i luoghi e i periodi di elevata esposizione;
- individuare la durata e la frequenza del campionamento per misure di confronto con valori limite;
- individuare le sorgenti di emissione;
- stimare l'efficacia della ventilazione e di altre misure.

È evidente che la migliore stima dell'esposizione individuale la si ottiene effettuando campionamenti nella zona respiratoria dell'addetto per l'intero turno lavorativo (campionamento personale). Tuttavia queste condizioni ottimali di durata temporale e posizionamento spaziale non sono sempre facilmente realizzabili, occorre quindi valutare la possibilità di:

- campionare per un tempo inferiore a quella dell'effettiva esposizione (appare quindi evidente in questa ipotesi studiare una condizione di esposizione significativa che possa "simulare" comunque la normale operatività del lavoratore);
- suddividere la popolazione degli esposti in gruppi omogenei rispetto l'esposizione;
- l'integrazione con monitoraggi e campionamenti di tipo stazionario (campionamenti di centro area);

Pertanto, in conclusione, in modo analogo a quanto sinora richiesto obbligatoriamente dalla normativa (es. cancerogeni, piombo, PVC, ecc...) il datore di lavoro dovrà condurre periodiche misurazioni degli agenti che possono comportare un rischio per i lavoratori e confrontare i risultati ottenuti con i valori limite di esposizione professionale previsti.

Direttiva del Ministero dell'Ambiente


Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha emanato la direttiva 9 aprile 2002 che fornisce le indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario sulle spedizioni di rifiuti.

Avendo lo scopo di garantire che ogni rifiuto fin dalla sua produzione ed in ogni successiva fase di gestione sia correttamente identificato con i codici del nuovo elenco rifiuti - di cui alla decisione della Commissione 2000/532 e successive modifiche ed integrazioni - il provvedimento delineato, in sostanza, le modalità di passaggio dal vecchio al nuovo elenco CER.

La direttiva pur non avendo forza normativa è comunque un documento ufficiale. Citiamo alcune istruzioni in essa riportate.

- Per la compilazione dei registri di carico e scarico rifiuti e dei formulari di identificazione del rifiuto si devono utilizzare i nuovi codici CER.
- Ai fini della compilazione del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) in scadenza il 30 aprile 2003 per i dati riferiti all'anno 2002 dovranno essere utilizzati i codici del nuovo elenco CER.
- Per l'individuazione dei nuovi codici CER in sostituzione di quelli vecchi deve essere utilizzato lo "Schema di trasposizione" (allegato B della direttiva).

La direttiva 9 aprile 2002 ricalca quasi interamente i contenuti dell'annuncio ma non ancora emanato decreto di recepimento della decisione della Commissione 2000/532 (vedasi "Rifiuti - nuovo CER" in Azienda Sicura n. 17).



Non chiamatela "pittura"...



Perchè in realtà è qualcosa di più.

Prima di raggiungere la tonalità ideale voluta
i nostri stampatori lavorano sapientemente le diverse
tinte di colore. Dalla mescolanza di questi nasceranno infiniti
colori... dagli infiniti colori ottenuti potrà nascere una stampa prestigiosa...
Ma tutto questo potrà non bastare. Vi aiuteremo perciò a scegliere la carta giusta
che soddisferà le vostre esigenze, rispetteremo i corretti e variabili tempi di asciugatura, faremo
tutto ciò che potremo... ma alla fine non la chiamerete più "pittura".

GRAFICASETTE
STAMPA E PUBBLICITÀ

STAMPARE PER NOI È UN PIACERE

VIA PADRE GIOVANNI PIAMARTA, 61 - 25021 BAGNOLO MELLA - BRESCIA

TEL: 030 6820600 R.A. FAX: 030 6821550 www.graficasette.it E-mail: info@graficasette.it

Il progetto di reti idranti

La prima revisione della Norma UNI 10779



Atre anni dell'emanazione della norma UNI 10779, prima norma tecnica per la reti idranti, è stata oggetto di lavoro di revisione resosi necessario a seguito delle osservazioni e suggerimenti presentate dalla sua applicazione concreta.

Gli esperti dell'UNI hanno lavorato adeguatamente al fine di riuscire a perfezionare la vecchia norma in modo da fornire agli operatori del settore un valido strumento che risultasse chiaro e risolvesse i problemi sorti nell'applicazione della prima versione della norma.

Prima di analizzare le modifiche è opportuno porre un chiarimento in merito al valore da attribuire alla "norma tecnica".

La norma tecnica non costituisce una prescrizione obbligatoria o una limitazione delle soluzioni tecniche dei progettisti, essa vuole invece offrire ai professionisti del settore la soluzione tecnica migliore

per raggiungere l'obiettivo, in questo caso la lotta all'incendio.

La norma trova applicazione per le reti idranti con acqua sempre disponibile nelle tubature e cioè le cosiddette "reti idranti a funzionamento automatico", nel senso che l'acqua viene erogata in modo automatico non appena si aziona l'idrante collegato alla rete.

Varie sono le modifiche introdotte con la revisione, ne citiamo alcune tra le principali.

Innanzitutto una migliore definizione della norma tecnica e di come applicarla nell'ambito della definizione della protezione interna ed esterna.

Una novità è stata apportata alle specifiche di protezione che, dopo un'adeguata valutazione dei dati di erogazione effettiva presentati dai costruttori, sono state variate. È stato scelto di preferire per la ►

protezione interna l'uso di semplici naspi al posto degli idranti a muro, questi ultimi presentano infatti lo svantaggio di essere poco pratici per operatori inesperti.

Una questione di una certa rilevanza che aveva contribuito a creare discussioni tra gli operatori del settore è quella relativa alla continuità dell'alimentazione nel caso quest'ultima sia derivata da una rete pubblica per la quale sia difficile reperire i dati di disponibilità nel tempo.

Per le verifiche di funzionalità, attività anche queste sempre maggiormente richieste (si pensi alle perizie sugli impianti esistenti necessarie per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi), sono state inserite una serie di schemi di assemblaggio destinati a chiarire i punti di misura da utilizzare al fine di stabilire una pratica consolidata sulla misura degli idranti. Il tutto destinato alle installazioni e alle verifiche di funzionalità che saranno richieste ai professionisti del settore nell'ambito di quanto previsto dal Testo Unico in materia edilizia, il DPR 380/2001.

La norma nella sua formulazione originaria aveva introdotto il concetto di protezione interna e protezione esterna agli edifici, ma presentava il difetto di prevedere le due protezioni e i livelli di rischi senza però tenere in debita considerazione la situazione dell'insediamento.

Nella nuova versione l'attenzione è stata spostata sul processo di analisi e valutazione dei rischi da effettuare ai sensi del DM 10/03/98 e sulla scelta del tipo di protezione, scelta rimessa al professionista, che andrà condivisa, per le attività soggette al controllo dei VV.F., in sede di approvazione del progetto.

Protezione interna: la protezione contro l'incendio che si ottiene mediante idranti a muro o naspi, installati in modo da consentire il primo intervento sull'incendio da distanza ravvicinata, utilizzabili da persone che operano all'interno dell'attività;

Protezione esterna: ottenuta mediante idranti a colonna soprassuolo e/o sottosuolo con la relativa attrezzatura a corredo, deve essere realizzata con apparecchi posti all'esterno del fabbricato, per operare ad una certa distanza dall'edificio per una azione essenzialmente di contenimento.

Un'altra modifica dettata dalle osservazioni formulate soprattutto dai professionisti riguarda le attività esistenti. Con l'introduzione di un nuovo capitolo sugli interventi sulle attività esistenti, la valutazione degli interventi è demandata al professionista ed all'autorità competente per l'approvazione del progetto.

Un ulteriore punto riguarda l'alimentazione promiscua.

È ora prevista la possibilità di utilizzare gruppi di pompaggio ad avviamento e fermata automatici, specie per quelle attività che sono non presidiate per lunghi periodi.

Per i casi di installazione di sola rete interna, di idranti a muro oppure a naspi, è ora possibile utilizzare per l'alimentazione degli idranti la stessa alimentazione idrica dell'edificio purché questa abbia capacità adeguate per portata e pressione alla domanda degli idranti.

Vi sono state altre modifiche, per esempio si è introdotto la possibilità di utilizzare le alimentazioni idriche cittadine previo accertamento della loro efficienza e del grado di disservizio.

Infine sono state adeguate le portate per i naspi ai valori effettivamente possibili con gli apparecchi disponibili: ora la portata idrica richiesta per i naspi è pari a 60 litri al minuto (lpm), inferiori ai 120 lpm degli idranti a muro, ma probabilmente più efficaci in quanto utilizzabili anche da personale non veramente esperto come quello chiamato ad intervenire con i mezzi della protezione interna.

Quindi ora diventa vantaggioso l'utilizzo dei naspi rispetto agli idranti a muro per la protezione interna, per la minor portata dei naspi e quindi per la minor richiesta idrica complessiva, pur in presenza di un numero leggermente superiore di naspi rispetto agli idranti.

Scompare l'ipotesi ridotta, per la difficoltà di definizione chiara e univoca ed è stata finalmente corretta la formula di Hazen Williams, non obbligandone l'uso ma aprendo anche alla possibilità di effettuazione dei calcoli idraulici con altre espressioni.

La nuova versione, con le modifiche introdotte, dovrebbe essere ora in grado di rispettare pienamente la normativa cogente in materia di prevenzione incendi (si pensi ai decreti specifici relativi alle attività normate come ad esempio le scuole, gli alberghi, gli edifici civili, che indicano in maniera precisa i requisiti degli impianti idrici antincendio) che risulta prevalente rispetto alla normativa tecnica.

Bisognerà comunque mettere mano all'adeguamento delle norme cogenti (spesso assai datate per il fatto di essere state concepite in tempi passati) alla nuova norma tecnica, più completa e precisa anche perché introduce il concetto di impianto spesso non presente nelle norme cogenti.

Applicazione del D.Lgs. 626/94 a distanza di sette anni

Il piano di monitoraggio e controllo sull'applicazione del decreto Legislativo 626 è un ampio e ambizioso progetto di ricerca/intervento a livello nazionale, che si colloca nel quadro di una intensa serie di iniziative che le Regioni e le Province Autonome hanno intrapreso per sostenere e favorire la realizzazione di nuovo schema di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, derivante dal recepimento.

Gli obiettivi fondamentali del piano sono:

- il monitoraggio dell'applicazione del 626 su tutto il territorio nazionale nelle diverse tipologie di aziende;
- l'approccio alla verifica dell'applicazione del 626 non formale ma di contenuto;
- l'utilizzo, da una parte dei servizi pubblici di prevenzione, di uno strumento concordato e uniforme;
- fornire alle aziende indicazioni di riferimento per la migliore e più efficace applicazione del 626. Oggetto dell'indagine è stato un campione di aziende appartenenti a tutti i settori pubblici e privati, con un numero di addetti superiore a 5.

Il campione complessivo è costituito da 8945 imprese appartenenti ai settori produttivi pubblici e privati, della Emilia Romagna, Toscana, Piemonte, Liguria, Lombardia, Provincia di Trento, Umbria, Marche, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

L'indagine ha interessato:

- l'organizzazione del sistema di

Nei mesi scorsi sono stati presentati, dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e dal CNEL, i primi dati del monitoraggio interregionale sull'applicazione del D. Lgs. 626/94.

prevenzione aziendale;

- la valutazione dei rischi;
 - il programma delle misure di prevenzione;
 - in che modo sono state realizzate l'informazione e la formazione dei lavoratori;
 - il livello di consultazione e partecipazione degli RLS;
 - l'introduzione di procedure di lavoro in sicurezza e la gestione dell'emergenza;
 - le modalità di gestione dei lavori in appalto;
 - la sorveglianza sanitaria.
- Vediamo sinteticamente i risultati dell'indagine.

1. Organizzazione del sistema di prevenzione aziendale

a) Il Servizio di Prevenzione e Protezione

Il S.P.P. è stato attivato quasi ovunque e contestualmente ne è stato formalmente individuato il responsabile (solo il 4% delle aziende ne è sprovvisto); prevale nettamente la scelta del Responsabile del S.P.P. interno dell'azienda (nel 61% dei casi),

scelta condivisa sia dalle grandi che dalle piccole imprese. Il responsabile è in prevalenza il datore di lavoro stesso nelle piccolissime e piccole imprese, la figura del dirigente nelle medie e grandi.

Molto diffuso è il ricorso a consulenze, e non solo nelle piccole aziende: globalmente, l'83,5% delle aziende se ne serve. Di esse, poco più della metà (51%) vi ricorre saltuariamente, mentre il restante 49% ricorre alla collaborazione dei consulenti con sistematicità. Con maggior frequenza usano consulenze saltuarie le aziende di piccola dimensione: è verosimile che in molti casi si sia trattato di un'unica consulenza per l'effettuazione della valutazione dei rischi.

b) Il medico competente

Il 93% delle imprese ha provveduto alla nomina del medico competente. Anche se le inadempienze rispetto alla presenza del medico competente sono molto meno diffuse di altri tipi di inadempienza alle normative, ciò nondimeno non si può sottovalutare, con una certa sorpresa, un quasi 8% di aziende che evadono tale obbligo: visto che nasce nel 1956 con il DPR 303, tale dato non è irrilevante; l'inadempienza si concentra soprattutto nelle piccolissime e piccole aziende.

Nell'86% dei casi il medico competente è un libero professionista, eccezionale il riscontro di "medici competenti non in possesso dei requisiti di legge".

c) Gli addetti alla sicurezza ▶

È molto preoccupante notare come, mediamente, dal 18% al 24% delle aziende siano ancora prive di queste figure previste dal D.Lgs. 626/94; così pure, nelle aziende in cui sono presenti turni, non sempre tutti i turni sono sistematicamente coperti dalla presenza di queste figure: la copertura è garantita nell'80% dei casi per l'antincendio, nel 78% per le emergenze-evacuazione, nel 73% dei casi, infine, per il pronto soccorso.

d) **L'organizzazione del sistema prevenzionistico aziendale**

La corretta ed esplicita organizzazione del sistema aziendale di prevenzione, capace di individuare ed attribuire con precisione compiti e responsabilità, è una prassi limitata. L'accertamento effettuato dagli operatori, orientato ad una valutazione sostanziale e non tanto degli aspetti formali, evidenzia una situazione decisamente critica anche nelle aziende di maggiori dimensioni e non solo nelle piccole e piccolissime imprese, che peraltro, visto proprio le loro dimensioni e la minore complessità organizzativa, sono quelle che meno hanno necessità di una puntuale ed articolata definizione del sistema di responsabilità e di gestione della sicurezza.

Nei 2/3 delle imprese esaminate è stata definita un'organizzazione del sistema di prevenzione, ma l'analisi di tale organizzazione mette in luce profonde lacune:

- solo nel 44% dei casi, in cui è pre-

sente un sistema di prevenzione organizzato, sono state compiutamente definite le funzioni;

- solo nel 30% delle aziende che hanno un sistema di prevenzione organizzato sono stabilite chiaramente responsabilità specifiche dei dirigenti e dei preposti.

2. Valutazione dei rischi

La quasi totalità delle aziende (95%) ha adempiuto all'obbligo valutativo, usando come riferimenti principali le norme di legge e le norme di buona tecnica e registrando risultati in un documento. Il documento di valutazione è, infatti presente nell'80% dei casi. Anche nelle piccolissime imprese se ne sono dotate nella metà dei casi, pur non avendone l'obbligo formale. I responsabili del SPP hanno svolto un ruolo rilevante nel processo valutativo, mentre RLS e medico competente sono stati coinvolti in poco più di metà dei casi.

3. Programmazione interventi preventivi e protettivi

Quando era necessaria la predisposizione di un programma di interventi per il miglioramento delle condizioni di lavoro, lo stesso è stato definito solo nel 76% dei casi delle aziende controllate e per lo più reso noto agli RLS.

Nella stesura del programma le figure impegnate sono il datore di lavoro e il responsabile SPP, rilevante è il peso dei consulenti esterni, po-

sitivo il coinvolgimento dei RLS, mentre scarso è il coinvolgimento dei dirigenti.

Tra gli interventi evidenziati come prioritari nei programmi spiccano anzitutto, almeno come dichiarazione d'intenti, l'informazione, la formazione, gli interventi tecnici su macchine, impianti, locali; oggetto di minor attenzione, le procedure (tranne che per le emergenze), l'organizzazione di forme di controllo e vigilanza interna, le norme igieniche e comportamentali, l'ergonomia.

4.1. L'informazione

I dati sono complessivamente soddisfacenti, anche se occorre rilevare come a distanza di 7 anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. L'informazione di base non sia stata ancora diffusamente realizzata neanche nelle grandi imprese. Occorre peraltro osservare come l'informazione ai lavoratori non sia ancora un'attività consolidata nel sistema aziendale, infatti, in circa il 60% dei casi l'informazione non è gestita secondo un preciso programma e nel 44% dei casi non esiste alcun percorso formativo.

4.2. La formazione

Assai più critica la situazione riguardante l'attività di formazione solamente il 60% delle aziende ha completato la formazione dovuta, mentre un 14% non ha fatto assolutamente nulla. La formazione dei nuovi assunti è sistematicamente attiva nel 78% delle aziende in cui ci sono state nuove assunzioni; tale percentuale scende al 62% in casi di cambio di mansione e al 60% in caso di variazioni delle condizioni di rischio. Ciò significa che non si è ancora assimilato il concetto che, la formazione, è un intervento che deve accompagnare "in tempo reale" il lavoratore nella sua vita in azienda.

Ancora colpisce il fatto che la percentuale di aziende che ha formato i lavoratori addetti ai compiti speciali (antincendio, pronto soccorso...) non superi mai il 60% dei casi, come pure il fatto che in un 40% dei casi ove sono presenti non siano ancora formati i RLS.

La formazione dei RLS risulta quantitativamente soddisfacente 87%



nelle grandi imprese, del tutto inadeguate nelle piccole.

Altrettanto negativo il fatto che, in più della metà dei casi i lavoratori esposti a rischi rilevanti, non esista un percorso formativo specifico.

5. Consultazione e partecipazione

I RLS appaiono presenti quasi nei tre quarti delle aziende esaminate (71%) e sono in larga prevalenza interni alle aziende ma non facenti parte nella maggior parte dei casi delle RSU.

6. Procedure

L'utilizzo di procedure di sicurezza come strumento utile a garantire idonei livelli di prevenzione risulta fortemente influenzato dalle dimensioni delle imprese. Come atteso, il ricorso a procedure è tipico delle aziende medie e grandi, mentre è molto limitato nelle piccole e piccolissime.

Solo la presenza di procedure per la gestione delle emergenze è abbastanza diffusa, mentre le altre tipologie di procedure sono presenti con molto minore frequenza (ad es. la procedura di analisi degli infortuni, molto utile a fini preventivi, la si riscontra solo nel 25% delle aziende).

7. Appalti

L'appalto di lavorazioni è elemento molto diffuso: quasi la metà (43%) delle aziende controllate ne fa uso; pulizia (31%) e manutenzione (30%) sono le attività per cui più frequentemente si ricorre a questo tipo di contratto (dall'indagine erano esclusi gli appalti di opere edili).

In generale (90%) viene verificata l'idoneità della ditta appaltatrice ed alla stessa si forniscono le informazioni sui rischi particolari presenti nell'azienda del committente nell'84% dei casi.

Meno soddisfacente l'azione di coordinamento tra committente ed appaltatore, prevista dal D.lgs. 626/94 per prevenire i rischi derivanti dall'intreccio di operazioni diverse e volta ad adottare le procedure di lavoro allo specifico ambiente lavorativo.

8. Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria attività che era già normata e prevista fin dal DPR 303/56 risulta gestita in modo complessivamente abbastanza soddisfacente.

Solo un 5% ha un'evasione totale dall'obbligo ed un 6% di aziende di cui il medico competente non lavora su protocolli.

Meno positivo è invece il quadro che emerge se visto alla luce del nuovo ruolo che il medico competente dovrebbe assumere nel modello preventivo previsto dal 626. In 21% dei casi il medico competente non partecipa alla valutazione dei rischi, il 39% dei casi non esiste uno strumento informativo aziendale ad hoc per i casi di non idoneità, nei 10% dei casi non sono garantiti regolarmente gli accertamenti sanitari preventivi e in un 4% quelli periodici.

Osservazioni conclusive

I dati presentati offrono un primo quadro sull'impatto dell'applicazione del D.lgs. 626/94. Questa analisi peraltro parziale offre già alcuni interessanti spunti per orientare azioni preventive.

Dai dati emerge come sia diffusa una discreta adesione al sistema delineato dal D.lgs. 626/94 quantomeno nelle grandi imprese. Tuttavia lo collocamento evidente tra sistema di gestione della sicurezza e la gestione complessiva dell'azienda sta ad indicare che, nel-

le piccole imprese ma anche nelle aziende di medio-grandi dimensioni l'adesione è ancora troppo formale e non in grado di orientare la programmazione delle attività d'impresa.


I punti che appaiono maggiormente critici riguardano in primo luogo la **inadeguata formulazione di programmi di miglioramento** conseguenti alla valutazione dei rischi, che appare ancora uno strumento relativamente formale nel processo di gestione della sicurezza.

Alquanto deficitario è inoltre il rapporto tra servizio di prevenzione e protezione e la *linea* aziendale con una sostanziale delega al primo degli aspetti di gestione della salute ed una scarsa definizione del "chi fa che cosa".

Le relazioni tra l'azienda e gli RLS risultano positivi.

Questo dato contrasta con quanto emerge nella quotidianità dei contatti con gli RLS e con le organizzazioni sindacali. Si può ritenere questo elemento, in parte, conseguente al fatto che le relazioni tendono ad esaurirsi nel rapporto con le figure addette alla gestione della sicurezza, senza investire i livelli di effettiva gestione aziendale.

Infine, la **formazione**, quale strumento dell'organizzazione aziendale, è tra istituti che meno sono stati sviluppati dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 626/94.



“Navigare” verso la sicurezza

Da anni ormai il Gruppo Farco ha scelto il *web* quale canale privilegiato, a fianco di una consolidata rete commerciale, per raggiungere e comunicare con i propri clienti e con tutti gli addetti che operano nell'ambito della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, della prevenzione incendi e della protezione ambientale. Al passo con le innovazioni che la tecnologia informatica mette a disposizione e con le mutevoli necessità della propria clientela, il sito *web* del Gruppo sta rinnovando la propria veste grafica e sta ampliando i propri contenuti.

Il sito internet del Gruppo Farco, fin dalla sua pubblicazione, ha rappresentato un importante punto di riferimento per tutti gli operatori attenti alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, alla costante ricerca di forniture affidabili e adatte a qualsiasi esigenza. Il sito ha sempre reso disponibili dettagliate informazioni relative all'attività, ai prodotti e alla storia della Farco S.r.l., azienda di riferimento del Gruppo e leader nella fornitura di presidi antincendio e attrezzatura antinfortunistica.

Complemento fondamentale alla sezione dedicata alla Farco S.r.l. è indubbiamente quella destinata alla Sintex S.r.l., la giovane società di consulenza del Gruppo. In questa sezione sono disponibili informa-

Nuovo sito internet per il Gruppo Farco

zioni sui servizi di consulenza offerti dallo staff di tecnici per realizzare un completo check-up aziendale, oltre che informazioni relative ai corsi per la formazione dei lavoratori.

Ma quali le principali novità del Sito web rinnovato?

- l'indirizzo per raggiungere il nostro sito rimane inalterato (**www.farco.it**), ma a questo si aggiungono i più recenti **www.sintex.biz** e **www.farco.biz**;

- una impostazione grafica più piacevole e funzionale permette di navigare più velocemente tra le varie sezioni e di raggiungere i vari servizi offerti in pochi *click*;

- è stata ampliata la sezione riservata ai clienti più fedeli (*Azienda Sicura Club*): la sezione, accessibile ai soli soci mediante l'immissione di una password, rende disponibili i testi delle principali leggi di riferimento e una serie di soluzioni per l'adeguamento di ogni azienda alle normative stesse;

- è stata rinnovata e ampliata la sezione relativa alla formazione, nella quale è possibile recuperare dettagliate informazioni relative ai corsi per addetti antincendio, addetti all'emergenza e al primo soc-

corso, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza, addetti all'uso del carrello elevatore e vari altri corsi specifici, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 sono disponibili on-line informazioni e possibilità di preiscrizioni per i corsi nelle sedi di Torbole, Mantova e Reggio Emilia.

- sono disponibili per il *download*, i numeri più recenti della rivista Azienda Sicura;

- è stata istituita la sezione *news*, nella quale si potranno conoscere in modo semplice e immediato tutte le novità relative al sito, all'attività del Gruppo Farco e al settore nel suo complesso.

L'angolo delle notizie è stato recentemente inaugurato con l'inserimento delle novità relative alla Certificazione SA8000, la Certificazione di Responsabilità Sociale che il Gruppo Farco sta acquisendo in questi mesi.

Il nuovo sito, in questo mese ancora in fase di rodaggio, vuole quindi porsi sempre più come strumento interattivo di relazione con i clienti e con gli operatori del settore, uno strumento flessibile ed efficiente di interscambio e di informazione, pronto a trasformarsi con le esigenze mutevoli del mercato, della tecnologia e con le più recenti disposizioni legislative.

La verifica degli impianti di messa a terra



Il D.P.R. 462/01 ha introdotto alcune novità in materia di verifiche periodiche degli impianti elettrici.

Fino al 23 gennaio u.s., data di entrata in vigore del DPR 462/01, le aziende e tutte le attività lavorative con almeno **un dipendente**, dovevano, al momento dell'inizio dell'attività o in occasione di modifiche apportate all'impianto disperdente, denunciare mediante l'apposito modello B, l'impianto di terra all'ISPEL competente territorialmente. Quanto sopra valeva anche per i dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche (modello A). Per i luoghi a rischio di esplosione (modello C) la denuncia andava presentata al PMIP della ASL.

L'invio dei suddetti modelli all'ISPEL, unitamente alla dichiarazione di conformità dell'installatore degli impianti, alla presenza in azienda degli allegati obbligatori di cui alla dichiarazione di conformità e, dove necessario, del progetto, mettevano, da un punto di vista formale, in regola l'azienda.

La cronica mancanza di personale da parte degli organi di controllo faceva sì che la prima verifica da parte dell'ISPEL non veniva quasi mai eseguita, mentre le verifiche periodiche da parte dei PMIP delle ASL non rispettavano la periodicità biennale prevista dalla legge.

Di fatto si veniva a creare una situazione formalmente regolare per quanto riguardava la parte burocratico-amministrativa, mentre per quanto riguardava la parte più importante, cioè la parte tecnica relativa alla sicurezza degli impianti, si creavano, fatte salve quelle realtà che provvedevano in proprio a fare controllare gli impianti, delle situazioni potenzialmente pericolose.

L'entrata in vigore del DPR 462/01 ha modificato le procedure di verifica degli impianti di terra dando la facoltà alle aziende di avvalersi anche di **Organismi Autorizzati dal Ministero delle Attività Produttive**.

Le differenze sostanziali rispetto alla legislazione precedente riguardano l'abrogazione dei modelli A-B-C e l'obbligo da parte delle aziende di fare eseguire le verifiche periodiche con cadenza biennale o quinquennale a seconda del tipo di attività.

I modelli A e B sono stati sostituiti dalla dichiarazione di conformità dell'installatore degli impianti. Tale dichiarazione, di fatto, è diventata l'atto omologativo dell'impianto. Per quanto riguarda il modello C, invece, l'omologazione dello stesso deve essere fatta dal PMIP dell'ASL.

Questa prima novità fa acquisire una notevole importanza alla dichiarazione di conformità che precedentemente ed

inserto

Gli inserti di "Azienda Sicura"
a cura di **Sabaudo Piero**
Ellisse srl - per le provincie di Brescia e Bergamo

erroneamente veniva spesso considerata una formalità. Omologare l'impianto vuole dire che si attesta che lo stesso è stato costruito secondo le normative tecniche e rispettando il progetto.

La dichiarazione di conformità deve essere inviata sia al PMIP della ASL, sia all'ISPESL per quanto riguarda gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche, mentre per quanto riguarda gli impianti nei luoghi pericolosi deve essere inviata solamente al PMIP dell'ASL.

La seconda novità rilevante riguarda il fatto che, mentre precedentemente spettava all'ISPESL per la prima verifica, ed al PMIP per le verifiche periodiche, effettuare il controllo ed era loro responsabilità il non rispetto della periodicità di tali verifiche, oggi deve essere l'azienda a fare eseguire le verifiche secondo le nuove periodicità.

La mancata verifica degli impianti di terra **può comportare sanzioni penali a carico del datore di lavoro e responsabilità, dello stesso, in caso di infortunio sull'impianto.**

La periodicità delle verifiche diventa biennale o quinquennale a seconda del tipo di attività.

Rientrano nelle verifiche biennali gli ambienti medici, i can-

tieri edili, i luoghi con pericolo di esplosione e gli ambienti a maggiore rischi in caso di incendio.

Per tutti gli altri ambienti le verifiche sono da eseguire ogni cinque anni.

Da quanto sopra si evince che la maggior parte delle attività produttive devono effettuare le verifiche ogni due anni. La scadenza della verifica decorre secondo i seguenti criteri:

- dalla data di presentazione del modello B per quanto riguarda le attività denunciate e mai sottoposte a verifica da parte dell'ISPESL;
- dalla data dell'ultima verifica da parte dell'organo di vigilanza per gli impianti sottoposti a verifica;
- dalla data della presentazione della dichiarazione di conformità per quanto riguarda i nuovi impianti.

Un'ultima annotazione: il datore di lavoro ha la facoltà di scegliere l'Organismo Autorizzato preposto all'attività di verifica: va da sé che egli risponde della validità di tale scelta, potendo essere ritenuto responsabile (*culpa in eligendo*) nel caso in cui affidi la verifica ad un Organismo che, pur in possesso dell'Autorizzazione Ministeriale, si serva di verificatori sprovvisti di specifiche competenze professionali.

Novità legislative in materia di verifica degli impianti

A) Obbligo di verifica degli impianti

Il datore di lavoro è obbligato dalla legislazione vigente a far verificare periodicamente il proprio impianto (impianto di terra, dispositivi di protezione contro i fulmini e l'impianto elettrico nei luoghi con pericolo di esplosione). La periodicità della verifica (due o cinque anni) dipende dal tipo di impianto.

B) Situazione preesistente

Fino al 23 gennaio 2002 le verifiche erano affidate alle Asl/Arpa, che hanno carenza di personale e dunque verificano pochi impianti.

Il datore di lavoro si limitava a denunciare l'impianto (presentando i modelli A, B e C all'Ispecl o alla Asl/Arpa), senza avere alcuna responsabilità se gli organi di controllo pubblici non effettuavano né l'omologazione, né le verifiche periodiche dell'impianto.

C) Situazione attuale

In base ad una nuova legge (DPR 462/01), le verifiche degli impianti possono essere effettuate (oltre che dalla Asl/Arpa) da *Organismi Autorizzati* dal Ministero delle attività produttive.

La prima autorizzazione è stata rilasciata il 10 giugno u.s. alla società *Ellisse* e pertanto il datore di lavoro può richiedere la verifica a tale società.

La differenza sostanziale rispetto al passato è la seguente:

- **prima** in caso di mancata verifica degli impianti, il datore di lavoro non aveva responsabilità (non erano a lui imputabili carenze di personale da parte delle Asl/Arpa);
- **ora** in caso di mancata verifica degli impianti, il datore di lavoro è responsabile, poiché per effettuare la verifica è sufficiente richiederla ad un *Organismo Autorizzato* (ad es. la società *Ellisse*).

D) Controlli

Di fronte ad un controllo autorità di pubblica vigilanza (Ispecl, Spisal, Nas, Ispettorato del lavoro, ecc.), il datore di lavoro è tenuto a dimostrare che è stata effettuata la verifica periodica (mostrando il relativo verbale), o quanto meno la lettera di richiesta.

E) Responsabilità

Le conseguenze a cui può andare incontro il datore di lavoro in caso di mancata verifica sono:

-) sanzioni penali, in caso di controllo da parte delle autorità di pubblica vigilanza;
-) responsabilità penali e civili se avviene un infortunio sull'impianto, in seguito alla mancata verifica.

F) Obbligo di utilizzare Organismi Autorizzati

Le verifiche degli impianti previste dal DPR 462/01 devono essere obbligatoriamente effettuate da un *Organismo Autorizzato* dal Ministero delle attività produttive o, in alternativa, dall'Asl/Arpa.

Non sono valide, a tale fine, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.

G) Scelta dell' Organismo Autorizzato

Il datore di lavoro è responsabile della scelta dell'*Organismo Autorizzato* e può andare incontro a responsabilità (*culpa in eligendo*) nel caso in cui l'*Organismo* scelto non risulti affidabile e/o competente.

È pertanto di fondamentale importanza affidare la verifica ad un *Organismo Autorizzato* che abbia specifica competenza in materia di impianti e che si avvalga, per l'attività di verifica, di specialisti del settore.

Quanto sopra comporta anche il vantaggio di potersi avvalere dell'assistenza di tecnici competenti, in caso di contestazioni.

Quadro sinottico degli obblighi previsti per gli impianti nuovi o con modifiche sostanziali

Impianto	Omologazione	Verifica a campione	Periodicità della verifica	Verificatore
Impianti di terra in locali ordinari	Tramite la dichiarazione di conformità dell'installatore	ISPESL	Cinque anni	ASL/ARPA o Organismo
Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (Nota 1)	Tramite la dichiarazione di conformità dell'installatore	ISPESL	Cinque anni	ASL/ARPA o Organismo
Impianti di terra in cantieri, locali medici, ambienti a maggior rischio in caso di incendio (Nota 2)	Tramite la dichiarazione di conformità dell'installatore	ISPESL	Due anni	ASL/ARPA o Organismo
Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche in cantieri, locali medici, ambienti a maggior rischio in caso di incendio (Nota 2)	Tramite la dichiarazione di conformità dell'installatore	ISPESL	Due anni	ASL/ARPA o Organismo
Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (Nota 3)	SI ASL/ARPA	NO	Due anni	ASL/ARPA o Organismo

In attesa dei decreti ministeriali previsti dall'art. 1, comma 2, del DPR 462/01, si riportano nelle tre note sottostanti i criteri di massima per individuare gli impianti citati dal DPR, facendo riferimento a disposizioni legislative ed a normative tecniche vigenti da tempo e non abrogate dal DPR stesso.

Si ricorda, infine, che la realizzazione degli impianti "a regola d'arte" (di cui alla legge 01.03.1968 n. 186 e alla legge 05.03.1990 n. 46) si considera realizzata, per quanto riguarda i materiali utilizzati e l'esecuzione degli impianti, dal rispetto delle norme CEI. Come riferimento si possono assumere le Norme del Comitato CEI 81 per gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e dei Comitati CEI 11, 31 e 64 per la realizzazione degli impianti elettrici utilizzatori. Tali norme, elaborate e riconosciute a livello internazionale, prevedono l'impiego di metodologie di analisi dei rischi e di classificazione dei luoghi con un approccio articolato e coerente alle problematiche di sicurezza e devono essere un necessario riferimento per progettisti, installatori e verificatori.

Nota 1

Dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche

Per individuare le attività in cui emerge il problema della protezione dalle scariche atmosferiche si mantengono i riferimenti legislativi vigenti che non sono stati abrogati. Pertanto, si dovrà fare riferimento agli articoli 38 e 39 del

DPR 547/55 e, conseguentemente, alle Tabelle A) e B) del DPR 689/59.

Nel caso in cui, dall'analisi del rischio di fulminazione delle strutture previste dall'art. 38 comma a) DPR 547/55, risulti che la struttura è autoprotetta, e pertanto non sia stato realizzato un impianto di captazione, non potrà esistere di conseguenza alcuna dichiarazione di conformità. In tal caso, il datore di lavoro si limiterà a conservare ed esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, la relazione tecnica da cui risulti la condizione di "struttura autoprotetta". Per le strutture metalliche previste dall'art. 39 del DPR 547/55, nei casi particolari in cui la struttura non sia valutabile a priori "di notevoli dimensioni" il verificatore può richiedere al datore di lavoro una relazione tecnica con una valutazione del rischio che dimostri che la frequenza di fulminazione diretta sulla struttura (N_d) è inferiore alla frequenza tollerabile (N_a). Si veda Norma CEI 81-1 art. 1.2.4 e Norma CEI 81-4.

Nota 2

Impianti di terra soggetti a verifica periodica biennale

■ Impianti elettrici nei "cantieri"

Per impianti elettrici nei "cantieri" s'intendono (ai sensi del DPR 494/96 e successive modificazioni, e della Norma CEI 64-8/7, art. 704.1) gli impianti temporanei realizzati nei cantieri destinati a:

- lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, o

equipaggiamento, e lavori di trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

- lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, e lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

■ Impianti elettrici nei "locali adibiti ad uso medico"

Per impianti elettrici nei "locali adibiti ad uso medico" (Norma CEI 64-8/7/V2, Sezione 710) s'intendono gli impianti installati in locali destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti. Sono compresi tra questi i locali per trattamenti estetici in cui si fa uso di apparecchi elettrici per uso estetico.

Per apparecchio elettrico per uso estetico s'intende un apparecchio elettrico destinato al trattamento estetico che entra in contatto fisico o elettrico col soggetto trattato e/o trasferisce energia verso o dal soggetto trattato. Analogo il discorso per gli ambulatori veterinari.

■ Impianti elettrici nei "locali a maggior rischio in caso di incendio"

Per impianti elettrici nei "locali a maggior rischio in caso di incendio" (Norma CEI 64-8/7 Sezione 751) s'intendono gli impianti installati in ambienti che presentano in caso d'incendio un rischio maggiore di quello che presentano negli ambienti ordinari.

L'individuazione degli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio dipende da una molteplicità di parametri quali per esempio:

- densità di affollamento;
- massimo affollamento ipotizzabile;
- capacità di deflusso o di sfollamento;
- entità del danno per animali e/o cose;
- comportamento al fuoco delle strutture dell'edificio;
- presenza di materiali combustibili;
- tipo di utilizzazione dell'ambiente;
- situazione organizzativa per quanto riguarda la protezione antincendio (adeguati mezzi di segnalazione ed estinzione incendi, piano di emergenza e sfollamento, addestramento del personale, distanza del più vicino distacco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, esistenza di Vigili del Fuoco aziendali ecc.).

In ogni caso, la precisa individuazione dei predetti locali sarà compito specifico del progettista sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro.

Nota 3

Luoghi con pericolo di esplosione.

Per individuare i "luoghi con pericolo di esplosione" si continua a fare riferimento alle disposizioni legislative vigenti. Pertanto, si dovranno definire (convenzionalmente) "luoghi con pericolo di esplosione" quelli in cui si lavorano o si depositano i materiali presenti nelle Tabelle A) e B) del DM 22/12/58.

In ogni caso, la precisa individuazione dei predetti locali sarà compito specifico del progettista l'impianto.

Impianti preesistenti: "procedimenti pendenti" di cui all'art. 9, comma 3 del DPR 462/01

Si possono individuare i seguenti casi:

- a) impianti preesistenti denunciati prima del 23.1.2002 che sono stati sottoposti a omologazione (ISPESL) o a verifica (ARPA);
- b) impianti preesistenti denunciati prima del 23.1.2002 mai sottoposti ad alcuna verifica da parte dell'organo di controllo.

a) Impianti preesistenti già sottoposti a omologazione/verifica.

Il datore di lavoro controlla se la data dell'ultima verifica effettuata dalla struttura pubblica preposta (ISPESL, ASL o ARPA) è antecedente al 23.1.1997, per gli impianti per i quali è prevista la periodicità quinquennale, oppure al 23.1.2000, per gli impianti dove è prevista la periodicità biennale.

Se la scadenza è superata, il datore di lavoro per l'effettuazione della verifica periodica deve rivolgersi all'Ente territorialmente competente (ASL/ARPA) ovvero ad Organismo abilitato.

b) Impianti denunciati ed in attesa di prima verifica (ex modelli A, B, C)

Il datore di lavoro, se sono scaduti i termini previsti per la verifica periodica di cui al punto a), fa richiesta all'ASL/ARPA (o agli organismi se individuati) per l'effettuazione della verifica.

Se il biennio o il quinquennio non è ancora maturato, il datore di lavoro attende il compimento del periodo previsto dal DPR 462/01 per effettuare la richiesta di verifica periodica.

Impianti preesistenti alla L. 46/90

Per gli impianti preesistenti all'entrata in vigore della Legge 12 marzo 1990, n. 46, fermo restando l'obbligo di effettuare la regolare manutenzione, è opportuno che il datore di lavoro, nel chiedere la verifica periodica, **provveda ad accertare la rispondenza dell'impianto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa tecnica.**

È altresì auspicabile la **predisposizione della documentazione aggiornata dell'impianto**, indispensabile per l'esercizio dell'impianto stesso, previa attivazione degli eventuali interventi di ristrutturazione dei medesimi.

Direttiva PED: istruzioni per l'uso

Con il 29 maggio scorso è entrata in vigore in regime obbligatorio la *Direttiva Europea Attrezzature a Pressione (97/23/CE PED)* recepita nell'ordinamento legislativo italiano con il Decreto del Ministero dell'Industria 25 Febbraio 2000.

Il campo di applicazione

La Direttiva, come chiarisce il nome, regola la progettazione, la costruzione e la valutazione della conformità delle **attrezzature a pressione**¹ ed **insiemi**² con **pressione massima ammissibile superiore**³ a 0,5 bar.

Per quanto riguarda il settore Antincendio viene applicata a diversi prodotti commercializzati nell'ambito della comunità europea tra cui gli estintori d'incendio portatili e carrellati (considerati "insiemi"), gli impianti di spegnimento (considerati "insiemi" o "attrezzature a pressione") e comunque tutti gli apparecchi, sia omologati dai ministeri⁴ degli stati membri che non, che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva stessa.

La novità per gli estintori

Per il settore antincendio la novità più importante introdotta dalla Direttiva PED riguarda la nuova "dignità" conferita all'estintore, inteso non più solo come attrezzatura antincendio, ma anche come strumento a pressione, quindi potenzialmente pericoloso.

È importante ricordare che, come tutte le altre Direttive Europee di "prodotto"⁵, anche questa stabilisce unicamente i requisiti indi-

Il contributo che segue affronta un tema di scottante attualità: l'entrata in vigore della Direttiva Europea Attrezzature a Pressione (97/23/CE PED), destinata a creare vivaci discussioni nel settore antincendio e importanti ripercussioni sul mercato della domanda e dell'offerta. L'obiettivo è quello di fare informazione sullo stato dell'arte dei prodotti e sulla corretta e ragionevole applicazione delle norme e leggi vigenti.

spensabili per la progettazione e la costruzione degli apparecchi in pressione, senza fornire indicazioni costruttive e progettuali che riguardano specificatamente l'estintore né tanto meno sulla caratterizzazione delle prestazioni antincendio degli estintori e degli impianti che non riguardano in alcun modo lo scopo della Direttiva PED.

Quest'ultima si applica comunemente anche a tutti i dispositivi di spegnimento esclusi dal campo di applicazione della legislazione relativa all'omologazione degli estintori, con evidenti ripercussioni sul mercato.

La valutazione della conformità

La conformità alla Direttiva PED è verificata da Organismi Noti-

ficati⁶ attraverso **procedure di valutazione della conformità**⁷ che, in caso di esito positivo, rilasciano al costruttore un attestato di Conformità per i singoli prodotti (attestato di esame «CE del tipo») e/o per l'Azienda (Certificazione di Sistema Qualità approvato). La "marcatura CE" può essere apposta soltanto su attrezzature ed insiemi che abbiamo superato positivamente le procedure di valutazione della Conformità. Il cliente finale, a garanzia della qualità del prodotto acquistato, potrà verificare la presenza sull'"insieme" o sulla "attrezzatura a pressione" della Marcatura CE "apposta in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile", del numero dell'organismo notificato nonché del "foglio illustrativo" contenente le Istruzioni per l'utilizzatore con tutte le informazioni utili ai fini della sicurezza per quanto riguarda messa in servizio, manutenzione e ispezione dell'attrezzatura stessa.

Cosa cambia per i prodotti

L'introduzione della Direttiva PED costituirà sicuramente un momento importante per la "filiera" industriale coinvolta nella produzione degli estintori, perché impone precisi standard qualitativi che riguardano i materiali utilizzati, le qualifiche del personale impiegato (nella produzione e controllo), i controlli e collaudi di tutta la produzione degli estintori (insiemi) e dei suoi componenti (accessori di sicurezza, accessori in pressione, recipiente).

Questo porterà sicuramente ad un aumento della qualità intrin-

seca degli estintori in termini di sicurezza legata ai rischi derivanti dalla pressione, lasciando inalterate le prestazioni in termini di estinzione degli stessi. È chiaro comunque che un estintore provvisto di regolare riconoscimento di omologazione rilasciato dal Ministero dell'Interno sarebbe di fatto non commercializzabile a partire dal 29 maggio 2002 qualora non superasse positivamente le procedure di valutazione di conformità alla Direttiva PED. Allo stesso modo è evidente che qualsiasi apparecchio, dispositivo, attrezzatu-

ra antincendio che rientri nel campo di applicazione della Direttiva PED non potrà essere commercializzato dopo la data di entrata in vigore della stessa.

La sorveglianza e le infrazioni

La verifica del rispetto degli standard progettuali e costruttivi previsti sarà effettuato dagli organismi notificati attraverso visite ispettive, sia programmate che senza preavviso, presso la sede del produttore dell'attrezzatura (estintore). Tralasciano

quelle più gravi, l'infrazione più frequente riguarda l'immissione sul mercato di un'attrezzatura a pressione o un insieme non conforme alla Direttiva, ma comunque munito della marcatura CE. In questo caso la Direttiva prevede che lo Stato membro competente adotti le misure appropriate nei confronti di chi ha apposto la marcatura CE, informando la Commissione e gli altri Stati membri. Le sanzioni previste in caso di inosservanza delle disposizioni legislative sono elencate nell'art. 18 del Decreto Legislativo 25 Febbraio 2000.

Riordiniamo le idee

PED, MED, RINA, CE... una girandola di sigle, molteplici risvolti di una normativa ricca di sfaccettature in cui anche i più diligenti tra gli "addetti al settore" qualche volta faticano a districarsi. Tentiamo in queste poche righe di mettere a fuoco alcuni tra gli interrogativi più ricorrenti nell'intento di chiarire (e di chiarirci!) le idee.

Uno dei dubbi più ricorrenti riguarda l'individuazione dei responsabili dell'applicazione del marchio CE di conformità alla Direttiva PED.

Responsabile è il fabbricante, l'importatore o comunque chi immette in commercio il prodotto.

Spesso nascono incertezze sulle modalità di applicazione della marcatura CE di conformità alla Direttiva CE e sull'identificazione degli Organismi Notificati (O.N.)

La marcatura CE va apposta in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile su ogni attrezzatura a pressione o insieme (art.15 Dlgs 25/02/2000 n.93); va inoltre seguita dal numero distintivo dell'O.N. implicato nella fase di controllo della produzione. Gli O.N. sono gli organismi designati dal Ministero delle Attività Produttive per espletare le procedure di valutazione della conformità obbligatorie per le attrezzature a pressione (art. 12 Direttiva PED – art 12 Dlgs 25/02/2000 n. 93)

*Ci si domanda spesso se gli estintori conformi alla Direttiva 96/98/CE MED (Equipaggiamenti Marittimi) per la marina mercantile o al Regolamento RINA per la nautica da diporto debbano essere conformi alla Direttiva PED. **Non è richiesta conformità alla Direttiva PED perché i campi di applicazione delle due direttive e del regolamento RINA sono complementari, quindi non ci sono sovrapposizioni.***

Un altro interrogativo riguarda l'esistenza di un marchio di conformità per gli estintori conformi alla Direttiva MED Equipaggiamenti Marittimi.



Per questa tipologia di estintori esiste una marcatura CE costituita da un timone anziché dalle lettere "CE" (Allegato D – Direttiva 96/98/CE).

L'esercizio delle attrezzature a pressione

La PED si occupa della regolamentazione della progettazione e produzione delle attrezzature a pressione delegando ad ogni stato membro il compito di legiferare in materia di esercizio. Lo stato Italiano, da parte sua, ha previsto nel Decreto 25 febbraio 2000 di emanare decreti ministeriali che regolamentino la messa in servizio e l'esercizio delle attrezzature a pressione. In particolare saranno i decreti, in cui rientreranno a pieno diritto anche gli estintori d'incendio, a fornire indicazioni precise in merito agli Enti incaricati del controllo (definendone tipologia e periodicità) e della documentazione da utilizzare.

Conclusioni

Da quanto si è detto finora risulta evidente che l'applicazione della Direttiva PED avrà effetti benefici sulla qualificazione del mercato soprattutto per quanto riguarda la sorveglianza ed i controlli sui prodotti e sugli estintori.

Dal punto di vista dell'utilizzatore, poi, poiché la "PED" fornisce dei "requisiti essenziali di sicurezza" la differenza tra estintori allo stesso modo omologati dal ministero dell'interno e conformi alla Direttiva PED verrà quindi fatta dalle diverse scelte progettuali e costruttive attuate del singolo produttore e, non da ultimo, dalle informazioni fornite dal costruttore e previste dalla Direttiva.

¹ per «attrezzature a pressione» si intendono recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza ed accessori a pressione

² per «insiemi» si intendono varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale

³ La pressione massima per la quale l'attrezzatura è progettata, specificata dal fabbricante (Art.1 p.to 2.3 Dir. 97/23/CE PED).

⁴ Per l'Italia la competenza è delegata al Ministero dell'Interno

⁵ Direttive che hanno come scopo la libera circolazione delle merci e/o la salvaguardia della sicurezza e della salute dei cittadini della Comunità rispetto ai prodotti che circolano.

⁶ Organismi autorizzati dal Ministero delle Attività Produttive, ex Ministero dell'Industria, attraverso un Decreto del Ministero stesso ad emettere la certificazione CE di conformità delle attrezzature a pressione alle prescrizioni della direttiva PED

⁷ procedure che consistono in verifiche di documenti, prove sperimentali, visite ispettive

Previsione di impatto acustico e valutazione previsionale del clima acustico

Diamo notizia del nuovo provvedimento emanato dalla Giunta Regionale lombarda ad integrazione della Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico". Del primo della serie dei documenti tecnici emessi (Piano di risanamento acustico delle imprese) abbiamo riferito nel numero precedente di Azienda Sicura.

Deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2002 n. 7/8313

Con questo documento la Regione Lombardia definisce le modalità e i criteri tecnici da seguire per la redazione delle documentazioni citate nel titolo. In premessa sono richiamati i soggetti interessati dal provvedimento, individuati dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

Sono obbligati alla documentazione di previsione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge quadro 447/95, i soggetti titolari dei progetti o delle opere seguenti: aeroporti, strade, discoteche, circoli privati o pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi

Un nuovo provvedimento emanato dalla Giunta regionale della Lombardia, che definisce i criteri per la redazione delle previsioni di impatto acustico


vi, ferrovie. Il documento è richiesto in caso di realizzazione, modifica o potenziamento delle opere testè elencate.

La documentazione di previsione di impatto acustico è altresì richiesta, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge quadro 447/95, a corredo delle domande per il rilascio di concessioni

edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a servizi commerciali polifunzionali, delle domande per il rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, delle domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

La valutazione previsionale del clima acustico è prevista, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Legge quadro 447/95, per le aree interessate alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere citate al comma 2 del medesimo articolo della Legge quadro.

Senza analizzare in dettaglio gli aspetti tecnici specifici diamo una sommaria descrizione degli ambiti di cui tratta la deliberazione. Per "Previsione di impatto acustico" si intende la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività. In sostanza si deve valutare se e quanto un'attività, un impianto o un'opera influiscano sul rumore ambientale nell'area specifica di ubicazione, facendo riferimento ai valori limite stabiliti dalle normative vigenti. Per ►



“Valutazione previsionale del clima acustico” si intende un documento in cui si valuta l’esposizione al rumore dei recettori la cui collocazione è prevista nelle aree interessate alla realizzazione degli insediamenti citati dalla legge, la conformità dei livelli di rumore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente nelle aree medesime, la compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico preesistente nell’area specifica, la variazione di carattere acustico indotta dalla presenza del nuovo insediamento nelle aree vicine ovvero in quelle interessate dalle modifiche indotte dallo stesso. Secondo quanto riportato dalla deliberazione la relazione, concernente la programmazione, l’esecuzione e le valutazioni connesse alle rilevazioni fonometriche, la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore e degli ambienti esterni e abitativi, le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli di pressione sonora misurati o calcolati, deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, riconosciuto dalla Regione ai sensi della Legge quadro 447/95.


Nota

La Legge quadro 447/95 include nell’elenco dei soggetti obbligati alla documentazione di previsione di impatto acustico i “circoli privati o pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi”. La Regione Lombardia assoggetta all’obbligo i nuovi circoli privati e pubblici esercizi realizzati in locali che sono inseriti o sono strutturalmente connessi ad edifici nei quali vi sono locali destinati ad ambiente abitativo e che, durante lo svolgimento della loro attività, prevedono l’utilizzo di impianti tecnici e di servizio che siano strutturalmente connessi ad ambienti abitativi e funzionano anche in periodo notturno ovvero prevedono l’utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o l’utilizzo di strumenti musicali.

Persone qualificate PEI - PES - PAV per eseguire i lavori elettrici

Premessa

Secondo la normativa europea, ormai ampiamente recepita anche da quella italiana, tutto il personale coinvolto in una attività lavorativa su, in presenza o in prossimità di un impianto elettrico (ciò che in generale si definisce come “lavoro elettrico”) deve possedere un’adeguata istruzione sulle prescrizioni e sulle regole generali di sicurezza e sulle procedure aziendali da adottare per lo specifico lavoro. Si premette che in Italia non esiste una disposizione legislativa che configuri la qualifica degli addetti ai lavori elettrici. È responsabilità del datore di lavoro formare e informare il personale sui rischi dell’attività specifica (D.Lgs 626/94) e dunque accertarsi che il personale che esegue i lavori elettrici conosca le misure di sicurezza da applicare secondo le norme CEI 11-48 e CEI 11-27. Il datore di lavoro deve inoltre autorizzare l’esecuzione di lavori elettrici sotto tensione (DPR 547/55 art. 344). Non esistono neanche qualifiche scolastiche, o di altro genere, alle quali il datore di lavoro può riferirsi per giudicare della preparazione del personale e autorizzarlo ad eseguire lavori elettrici. La recente norma CEI 11-27/1 “Esecuzione dei lavori elettrici. Parte 1: requisiti minimi di formazione per lavori non sotto tensione



Lavori elettrici e formazione

in BT e AT e lavori sotto tensione in BT fasc. n. 5907 2001-01" precisa le diverse qualifiche (PEI-PES-PAV), le caratteristiche delle persone adatte ad eseguire i lavori elettrici e ciò che dovrebbero sapere; tale norma fornisce, quindi uno strumento significativo per i datori di lavoro per ottemperare ai doveri imposti dalla legislazione vigente che assegna loro la responsabilità di formare i propri dipendenti in relazione alle diverse attività lavorative svolte. Prima di entrare nel merito della norma CEI 11-27/1 è però opportuno richiamare i vari tipi di lavori elettrici, poiché la qualifica cambia con il tipo di lavoro.

Tipi di lavori elettrici

Per lavoro elettrico s'intende un'attività lavorativa svolta su, o in vicinanza di, parti attive accessibili, con il pericolo per l'operatore di folgorazione o di ustioni da arco elettrico. Le parti attive possono essere in tensione o fuori tensione. Se le parti attive interessate dai lavori sono sezionate e messe in sicurezza si configura un lavoro elettrico fuori tensione. Se le parti attive sono in tensione, si possono avere tre tipi di lavori elettrici, secondo la posizione della persona nei confronti della zona di guardia e della zona prossima, **fig. A**. La zona di guardia è l'insieme dei punti che distano meno di D_L dalla parte attiva (15 cm in bassa tensione). La zona prossima si estende oltre la zona di guardia fino alla distanza D_V (65 cm in bassa tensione). Se l'operatore entra con una parte del corpo o con un attrezzo, conduttore o isolante, nella zona di guardia, si ha un lavoro elettrico sotto tensione a contatto. Se, invece, l'operatore rimane con il corpo fuori della zona prossima ed entra con un'asta isolante nella zona di guardia, si ha un lavoro elettrico sotto tensione a distan-

za; se, infine l'operatore entra nella zona prossima, ma non nella zona di guardia, con una parte del corpo o con un attrezzo, conduttore o isolante, si ha un lavoro elettrico in prossimità. Un'attività lavorativa svolta al di fuori della zona prossima non costituisce più un lavoro elettrico, poiché convenzionalmente oltre la distanza D_V viene meno ogni pericolo di entrare in contatto con la parte in tensione. Le misure di sicurezza da adottare cambiano ovviamente con il tipo di lavoro e sono indicate nelle norme CEI 11-


48 e CEI 11-27. In bassa tensione, si possono eseguire lavori elettrici fuori tensione, in prossimità e sotto tensione. In alta tensione, si possono eseguire solo lavori fuori tensione e in prossimità; i lavori elettrici sotto tensione sono soggetti ad una particolare autorizzazione ministeriale (*DM 9/6/1980 e DM 13/7/1990 n. 442 che sono di fatto inapplicabili salvo che per l'ENEL*).

Qualifica delle persone

Nei confronti dei lavori elettrici una ►

Qualifica delle persone e tipi di lavori che può eseguire

Qualifica della persona	Tipo di lavoro elettrico		
	Fuori tensione	In prossimità	Sotto tensione
Idonea	SI	SI	SI
Esperta	SI	SI	NO
Avvertita	SI	SI	NO





persona può essere: **idonea, esperta o avvertita**; se non ha una di queste qualifiche, si tratta, da questo punto di vista, di una persona comune PEC "Persona non esperta e non avvertita nel campo delle attività elettriche". I lavori elettrici sotto tensione possono essere eseguiti soltanto da persone idonee. I lavori elettrici fuori tensione e in prossimità possono essere svolti da persone esperte o avvertite.

Persona esperta (PES)

La persona esperta ha istruzione, esperienza ed affidabilità tali da permettergli di eseguire in sicurezza e autonomia lavori elettrici fuori tensione e in prossimità. L'istruzione riguarda le conoscenze teoriche di elettrotecnica e di impiantistica elettrica, la normativa tecnica e di legge sui lavori elettrici, gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano, nozioni di pronto soccorso ai folgorati.

L'esperienza concerne la capacità di valutare i rischi e di sapere applicare le misure di sicurezza richieste dalle norme sui lavori elettrici.

L'affidabilità indica che la persona è precisa attenta ed equilibrata, professionalmente seria.

La persona esperta può svolgere il ruolo di preposto ai lavori elettrici, cioè di responsabile dei lavori eseguiti da più addetti.

Persona avvertita (PAV)

La persona avvertita possiede solo alcune delle caratteristiche della persona esperta, oppure le possiede tutte ma in misura minore. La persona avvertita è capace di eseguire una determinata tipologia di lavori elettrici fuori tensione ed in prossimità, ma solo in seguito alle istruzioni ricevute da una persona esperta e/o sotto la sua eventuale sorveglianza.

In altri termini, la persona avvertita non è autonoma come la persona esperta.

Persona idonea (PEI)

La persona idonea è una persona esperta, nel significato su indicato, anche nell'esecuzione di lavori elettrici sotto tensione. La tabella a sinistra si pone in relazione il tipo di lavori elettrici con la qualifica richiesta per l'operatore.


Processi formativi

La norma CEI 11-27/1 indica quattro livelli di conoscenza (moduli) ai fini della formazione del personale addetto ai lavori elettrici

- Livello 1A: conoscenze teoriche per i lavori elettrici;
- Livello 1B: conoscenze pratiche nei lavori elettrici;
- Livello 2A: conoscenze teoriche sui lavori sotto tensione;
- Livello 2B: conoscenze pratiche sui lavori sotto tensione.

I temi specifici di conoscenze corrispondenti a ciascun livello (modulo) sono specificati dalla norma CEI 11-27/1 e riportati per comodità del lettore nell'appendice di ►





BOL BUSINESS. LA GRANDE INTERNET COMPANY PER TUTTE LE IMPRESE BRESCIANE.

Le aziende bresciane possono cliccare tranquille. Da BresciaOnLine e Spidernet nasce un'Internet Company fatta apposta per loro: Bol Business. Server farm, connettività, web application, security e web marketing. 70 professionisti specializzati. Tutta l'esperienza e la flessibilità di chi ha già messo in rete più di 4000 imprese. Ora, come possiamo essere utili alla vostra? Per informazioni chiamate il numero verde 800 62 41 14 - e-mail: info@bolbusiness.it - www.bolbusiness.it

BOLbusiness



può eseguire i lavori elettrici fuori tensione e in prossimità (PES e PAV) e chi può eseguire anche lavori elettrici sotto tensione (PEI).

Nulla di nuovo: finora tali lavori sono stati eseguiti con il benestare implicito del datore di lavoro. La novità consiste nel fatto che d'ora in poi, secondo la norma CEI 11-27/1, **il datore di lavoro dovrebbe esplicitare per iscritto tali qualifiche.**

Per fare questo il datore di lavoro ha come riferimento i livelli di conoscenza, teorica e pratica, individuati dalla norma CEI 11-27/1 che il suo dipendente deve possedere. Nel conferire ad un dipendente la qualifica di PES, PAV o PEI, il datore di lavoro attesta, perciò, che esso conosce le misure di protezione e le procedure da adottare per svolgere i lavori elettrici, indipendentemente da come tali conoscenze siano state acquisite. Ad esempio, il datore di lavoro di fronte alla nuova norma CEI 11-27/1 potrebbe dare per acquisite le conoscenze prati-

Livelli di conoscenze delle persone qualificate

Nel seguito sono riportati i requisiti minimi, in termini di conoscenze teoriche ed esperienza pratica, ritenuti necessari per consentire l'effettuazione di lavori elettrici fuori tensione ed in prossimità oppure per lavori elettrici sotto tensione su sistemi di Categoria O e I con padronanza di specifiche tipologie di lavoro per le quali è conferibile l'idoneità. Si precisa che i temi di Livello 1 sono propedeutici ai temi di Livello 2.

Conoscenze di base per eseguire lavori elettrici

Livello 1A: conoscenze teoriche

- Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza per i lavori elettrici e in particolare:
 - DPR 547/1955 (Art. 4, 5, 267, 344, 345, 346, 347, 348 e 349)
 - DPR 164/1956 (Art. 11);
 - D.Lgs. 626/1994 (Art. 1, 3, 4, 5, 21, 22, 39, 41, 42, 44)
 - D.Lgs. 494 /1996 (Nuove figure ed Art. 7)
 - D.Lgs. 475/1992 (aspetti riguardanti i dispositivi di protezione individuale [DPI] legati ai lavori elettrici).

- Norme CEI EN 50110-1, CEI EN 50110-2 e CEI 11-27 (esclusi i lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e 1).

- Scelta dell'attrezzatura e dei DPI, la marcatura CE, la conservazione degli stessi.
- Arco elettrico e suoi effetti.
- Effetti sul corpo umano dovuti all'elettricità e nozioni di pronto soccorso.
- Criteri di sicurezza nella predisposizione dell'area di lavoro (cantiere).

Livello 1B: conoscenze dell'esecuzione pratica del lavoro elettrico

- Preparazione del lavoro
- Valutazione dei rischi
- Condizioni ambientali
- Sistema per la trasmissione e o lo scambio di informazioni tra persone interessate ai lavori
- Copertura di specifici ruoli anche con coincidenza di ruoli:
 - Definizione, individuazione e delimitazione del posto di lavoro
 - Preparazione del cantiere
 - Padronanza nell'esecuzione di sequenze operati-

che (moduli 1B e 2B) in base all'esperienza acquisita dai propri dipendenti che svolgono già i lavori sotto tensione e verificare che possiedano le conoscenze teoriche dei moduli 1A e 2A.

Se, come spesso accade, le misure di sicurezza stabilite dalle disposizioni legislative e dalle norme CEI 11-48 e CEI 11-27 sono poco note, deve provvedere mediante corsi esterni, o altri modi equivalenti, a formare il personale in maniera appropriata. Deve inoltre pretendere che i dipendenti eseguono i lavori elettrici in sicurezza, cioè in conformità con le norme CEI 11-48 e CEI 11-27. **Va da sé, che il datore di lavoro non è obbligato a seguire la norma CEI 11-27/1, fermo restando l'obbligo giuridico di formare e informare il personale, in conformità al vecchio DPR 547/55, art. 4 e al nuovo D.Lgs 626/94, art. 21 e art. 22.** In caso di infortunio, inoltre, il da-

tore di lavoro dovrà dimostrare al magistrato che la persona era in possesso di un'adeguata preparazione per svolgere in sicurezza i lavori elettrici. È da sottolineare che la qualifica in questione non ha nulla a che vedere con le qualifiche sindacali, fatto salvo il principio secondo cui la funzione svolta è il parametro principale sul quale si basa (o si dovrebbe basare) la remunerazione.

Il lavoratore autonomo e il datore di lavoro che svolga anche lavori elettrici, devono possedere le conoscenze richieste per la qualifica che il tipo di lavoro richiede. **Il committente potrebbe anche richiedere un'autocertificazione in merito.**

Legge 46/90 e lavori elettrici

L'impresa installatrice abilitata all'installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione de-

gli impianti elettrici di cui all'art. 1 a) della legge 46/90 può operare avendo al proprio interno una persona che possiede i requisiti tecnico professionali previsti dall'art. 3 della legge medesima. Lo stesso dicasi per gli uffici tecnici interni di imprese non installatrici. I dipendenti delle imprese installatrici e degli uffici tecnici interni di cui sopra, per svolgere i lavori elettrici devono possedere una delle qualifiche su indicate, sottoscritta dal datore di lavoro. Irrilevante, a questi fini, che l'impresa o l'ufficio tecnico siano abilitati ai sensi della legge 46/90. Infatti, l'abilitazione può valere al più per il responsabile tecnico-professionale, ma non per il personale nei confronti del quale il datore di lavoro ha l'obbligo di formazione e informazione più volte richiamato, che nel caso specifico si attua attraverso la norma CEI 11-27/1, o in altro modo equivalente.

e per eseguire i lavori elettrici (CEI 11-27/1)

ve per mettere in sicurezza un impianto elettrico (verifica dell'assenza/presenza di tensione, esecuzione di sequenze operative per mettere in sicurezza un impianto quali la manovra d'interruttori, messe a terra, messe a terra e in cortocircuito realizzazione delle condizioni di equipotenzialità, apposizione di segnalazioni, ecc.).

- Lavori in prossimità con attuazione della protezione con distanza di sicurezza e sorveglianza.
- Lavori in prossimità con attuazione della protezione con l'uso di dispositivi di protezione (schermi, barriere, protettori isolanti, involucri).

Conoscenze per lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I


Livello 2A: conoscenze teoriche di base per lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e 1

- Norme CEI EN 50110-1, CEI EN 50110-2 e CEI 11-27 (con riguardo ai lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e 1).
- Criteri generali di sicurezza con riguardo alle caratteristiche dei componenti elettrici su cui si può intervenire nei lavori sotto tensione.

- Attrezzatura e DPI: particolarità per i lavori sotto tensione.

Livello 2B: conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro sotto tensione.

- Esperienza organizzativa:
 - Preparazione del lavoro
 - Valutazione dei rischi
 - Trasmissione o scambio d'informazioni tra persone interessate ai lavori
 - Copertura di specifici ruoli anche con coincidenza di ruoli.
- Esperienza specifica della tipologia di lavoro per la quale la persona dovrà essere idonea:
 - Analisi del lavoro
 - Scelta dell'attrezzatura
 - Definizione, individuazione e delimitazione del posto di lavoro
 - Preparazione del cantiere
 - Adozione delle protezioni contro parti in tensione prossime
 - Padronanza delle sequenze operative per l'esecuzione del lavoro.



SPIDERWALL®: SICUREZZA SICURA PER I DATI AZIENDALI.

Caratteristiche principali

- Processore Intel 1Ghz
- 128 Mb RAM
- Unità di memoria fissa 20 Gb
- Flash Eprom da 128 Mb
- Supporto per periferiche USB
- 5 segmenti fisici (LAN, WAN, DMZ, SPY, ADSL)

Funzioni principali

- Modalità di routing o di bridging
- Network address translation (NAT)
- Packet Filtering
- Gestione degli eventi (logging)
- Gestione e manutenzione via web
- Display a tastiera
- Database relazionale (My SQL)
- Software di gestione con interfaccia web

Funzioni aggiuntive

- Allocazione di banda (bandwidth management)
- Connessione ADSL
- Autenticazione utente
- Clustering
- Reti private virtuali (VPN)
- E-mail filtro logico antivirus
- High availability

SE VOLETE SAPERNE DI PIÙ
WWW.SPIDERWALL.COM



Spidernet s.r.l. - Gruppo **Brescia Line**
Via Solferino 20/c - 25121 Brescia
Tel. 030 2889700 - Fax 030 2889799
www.spidernet.it - info@spidernet.it

SPIDERWALL®
il firewall di nuova generazione

Corsi di formazione

Corso per addetto antincendio in attività a rischio di incendio basso - durata 4 ore

Sabato	12 Ottobre	8,30 - 12,30
Giovedì	7 Novembre	14,00 - 18,00
Sabato	30 Novembre	8,30 - 12,30

Corso per addetto antincendio in attività a rischio di incendio medio - durata 8 ore

Sabato	5 e 12 Ottobre	8,30-12,30
Giovedì	7 Novembre	8,30-12,30 / 14,00-18,00
Sabato	22 e 30 Novembre	8,30-12,30

Corso per addetto antincendio in attività a rischio di incendio elevato - durata 16 ore

Giovedì e Venerdì	7 e 8 Novembre	8,30-12,30 / 14,00-18,00
--------------------------	----------------	--------------------------

Corso base per la gestione dell'emergenza sanitaria e del primo soccorso nei luoghi di lavoro - durata 12 ore

Mercoledì, Giovedì e Venerdì	16-17 e 18 Ottobre	8,30 - 12,30
Sabato	9 e 16 Novembre	dalle ore 8,30
Sabato	7 e 14 Dicembre	dalle ore 8,30

Corso sicurezza base per carrellisti - durata 4 ore

Sabato	28 Settembre	8,30-12,30
Venerdì	15 Novembre	8,30-12,30

Corso base per il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Martedì	15 Ottobre	dalle ore 17,00
Giovedì	17 Ottobre	dalle ore 17,00
Sabato	19 Ottobre	dalle ore 8,30
Martedì	22 Ottobre	dalle ore 17,00
Giovedì	24 Ottobre	dalle ore 17,00

Corso per il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza

Martedì	15 Ottobre	dalle ore 17,00
Giovedì	17 Ottobre	dalle ore 17,00
Sabato	19 Ottobre	dalle ore 8,30
Martedì	22 Ottobre	dalle ore 17,00
Giovedì	24 Ottobre	dalle ore 17,00
Sabato	26 Ottobre	dalle ore 8,30
Martedì	29 Ottobre	dalle ore 17,00
Giovedì	31 Ottobre	dalle ore 17,00

Ad ogni partecipante verranno rilasciati materiale didattico ed attestato di partecipazione ai sensi del D.Lgs. 626/94

Tutti i corsi si terranno presso la nostra sede in Via Artigianato n. 9 - Torbole Casaglia (BS).

*Per maggiori informazioni potete consultare il nostro sito internet **www.farco.it** (dove sono disponibili anche i programmi dei corsi) o telefonare al numero 030.2150381.*

Per ragioni organizzative si prega di confermare la partecipazione per tempo, telefonando al numero 030.2150381

**Art. 7 D. Lgs. 626/94 - Obblighi del committente
Sentenza Corte Cassazione Penale,
sez. IV N°6840 del 20 febbraio 2002**

Questa sentenza riguarda l'applicazione dell'articolo 7 del D. Lgs. 626 cioè dei rapporti tra datore di lavoro/committente e l'appaltatore quando quest'ultimo si trovi ad operare nella sua azienda. La sentenza chiarisce la portata della norma "il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento".

La Corte statuisce "ferma restando l'importanza di un efficace e tempestivo coordinamento per evitare le interferenze rischiose che possono derivare dalla contemporanea presenza di più appaltatori, tale momento di prevenzione si aggiunge alle misure di protezioni già esistenti a garanzia dei lavoratori e agli obblighi che in base alla normativa esistente fanno capo ai singoli responsabili".

Questa previsione non costituisce una novità in quanto la sentenza precisa che "a prescindere dagli obblighi che la nuova normativa ha introdotto, restano fermi gli obblighi esistenti a norma della precedente.

**Affidamento incarico
Sentenza Corte Cassazione Penale,
sez. IV ° 7725 del 27 febbraio 2002**

Questa sentenza precisa i criteri da seguire per i dirigenti o preposti nella scelta dell'affidamento dell'incarico, in particolare analizza l'argomento del possesso dei titoli professionali.

Viene precisato che "non può autorizzare l'affidamento a chi manchi dei titoli professionali richiesti per esercitare un determinato incarico e si avvalga soltanto della propria esperienza necessariamente non scientificamente fondata perché non accompagnata da adeguata, riconosciuto, preparazione professionale." Viene precisato infatti che "non si può confidare che si comporti adottando le regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio dell'attività che di volta in volta viene in questione - ed è questo il principio dell'affidamento chi non sia in grado di adottare le regole precauzionali richieste perché non in possesso dei titoli che ne garantiscono la conoscenza; né si può confidare sulla esperienza che quegli, pur in mancanza di titoli, possa aver acquisito, non si può fare affidamento, cioè, sulla sola, quotidiana, ripetizione dell'attività propria dell'incarico ricevuto."

La Corte con questa indicazione precisa che titoli professionali costituiscono requisito indefettibile per una professionalità adeguata all'incarico che andrà a svolgere, non riconoscendo nella semplice "buona pratica" un'adeguata preparazione.

**Modello del buon imprenditore
Sentenza Corte Cassazione Penale,
sez. IV N°4673 del 7 febbraio 2002**

La Corte si è preoccupata, non solo in questa sentenza, di individuare il modello del "buon imprenditore".

È dovere dell'imprenditore essere garante dell'integrità fisica dei lavoratori, egli è tenuto a una garanzia a tutto campo il cui adempimento richiede l'attuazione di ogni misura necessaria all'effettiva salvaguardia dell'incolumità del lavoratore.

Il datore di lavoro deve essere in grado di prevedere i comportamenti "imprudenti" del lavoratore. Il modello di datore di lavoro è consapevole che l'incolumità dei lavoratori è quel bene alla cui salvaguardia il datore di lavoro deve essere particolarmente attento osservando le prescrizioni antinfortunistiche previste dalla legge e quelle dettate dalla comune prudenza, dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica.

Farco Group ottiene la certificazione SA 8000 per la responsabilità sociale

La scelta di certificare il Sistema di Gestione aziendale secondo la norma SA 8000:2001 nasce dall'esigenza di misurare il "grado etico" in primis dell'azienda ma soprattutto dei fornitori e della loro filiera produttiva.

Le attese dei consumatori e della società negli ultimi anni si sono considerevolmente evolute diventando sempre più sensibili al comportamento etico delle imprese.

I consumatori oggi hanno imparato a riconoscere dietro il prodotto/servizio acquistato, il processo produttivo/organizzativo che lo ha generato.

A questo proposito ci siamo attivati sempre di più negli ultimi tempi nell'intraprendere uno **"stile commerciale" socialmente responsabile**, considerando l'importanza dell'aspetto sociale nello sviluppo del nostro mercato.

L'attuale missione di FARCO GROUP è non solo continuare a fornire ai propri clienti prodotti e servizi di alta qualità e commercialmente competitivi, ma anche di assecondare le esigenze di solidarietà crescenti tra i cittadini al fine di migliorarne globalmente la coscienza etica e sociale.

Diventa quindi prioritario promuovere un mercato che difenda il potere d'acquisto dei cittadini, la loro salute, il loro diritto a compiere scelte di consumo

Un altro importante traguardo è stato raggiunto dal gruppo Farco: ora anche l'impegno etico e sociale sono certificati



consapevoli e coerenti con la propria visione della vita volte ad ispirare in ogni rapporto di mercato, specialmente per le filiere più a rischio, principi di trasparenza ed efficienza.

L'obiettivo ultimo di questo approccio sarà stimolare un processo a catena nell'adeguamento agli standard da parte di fornitori e sub-fornitori, influenzandone il comportamento e accrescendone la qualità etico-sociale.

Per queste ragioni intendiamo concretamente rendere sempre più "effettivi" i principi di responsabilità sociale e di trasparenza etica, ponendo nelle scelte imprenditoriali quotidiane il rispetto dei principi pubblicamente assunti.

L'impegno etico e sociale di un'impresa oltre ad essere testimoniato dal proprio Codice Etico e/o Bilancio Sociale, può anche essere certificato attraverso la nuova edizione della norma SA 8000.

Questo nuovo standard internazionale di certificazione definisce dei requisiti in particolare per quanto riguarda:

- Il rispetto dei diritti umani
- Il rispetto dei diritti dei lavoratori
- La tutela contro lo sfruttamento dei minori
- Le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro

Il Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale di Farco ►

Group muove i primi passi all'inizio dell'anno 2002 e dopo alcuni mesi di rodaggio il 2 settembre si concretizza nella Visita Ispettiva Iniziale e nell'emissione in data 5 ottobre del Certificato da parte della DNV di Hong Kong. FARCO GROUP è la prima impresa bresciana ad ottenere la certificazione SA 8000 per la Responsabilità Sociale. Il gruppo di Torbole Casaglia presieduto dal Dott. Roberto Zini, da sempre affiancato nel com-

pito di amministratore dal socio Giuseppe Zoni, ha ottenuto da DNV Italia la certificazione per 2 delle aziende controllate: la Farco srl e la Sintex srl. La Farco che opera dal 1985 nel settore della sicurezza antincendio e della protezione nel lavoro con una vasta gamma di mezzi ed impianti resi efficienti nel tempo con una capillare rete di assistenza e manutenzione e la Sintex che svolge la sua attività dal 1996 nel settore della con-

sulenza alle aziende in materia di sicurezza nel lavoro, ambiente ed antincendio. I vantaggi di tale certificazione possono essere identificati in due direzioni: la prima verso il cliente ed il consumatore che possono apprendere attraverso tale certificazione che il prodotto commercializzato risponde a taluni requisiti etici; la seconda riguarda il miglioramento delle condizioni di lavoro, sia dei fornitori, sia interne all'azienda.

Il processo di certificazione

Verifica Documentale

L'Ispettore Responsabile DNV esamina la documentazione di sistema a fronte dei requisiti della norma e prepara il programma della verifica ispettiva.



Visita Preliminare

DNV svolge una verifica iniziale in azienda per acquisire informazioni prima dell'inizio della verifica ispettiva.



Visita Ispettiva Iniziale

La verifica consiste in interviste informali, esami e osservazioni del sistema aziendale durante lo svolgimento dell'attività.



Emissione Certificato

Dopo il riesame e l'approvazione di eventuali azioni correttive, il certificato viene inviato all'azienda.



Verifiche Periodiche di Mantenimento

È richiesta almeno una verifica periodica al massimo annuale di mantenimento, per assicurare il continuo funzionamento soddisfacente del sistema.


Riesame Periodico del Sistema

Il riesame periodico del sistema avviene ogni tre anni e ha lo scopo di verificare la complessiva e continua efficacia del sistema nella sua globalità.



Nuovi orizzonti per i Vostrî affari

WWW.SINERGICO.COM - INFO@SINERGICO.COM



Noleggio Apparecchiature
Progetti di Rete
Leasing e Finanziamenti

Sistemi Hardware
Assistenza Tecnica
Consulenza Sistemistica



Consulenza Gestionale
Sistemi Gestionali
Sviluppo software

Sviluppo siti Internet
Grafica Pubblicitaria
Commercio Elettronico



Consulenza Formativa
Corsi di Formazione
Progetti Formativi Finanziati

Customer Satisfaction
Lancio nuovi Prodotti
Gestione Agenti

Numero Verde

800-297136





Insegnamo ad evitare tutti i pericoli.



Sintex è il partner ideale nella formazione ed addestramento del personale in tema di sicurezza e prevenzione. La struttura formativa Sin-

tex propone corsi pratici e teorici con docenti di primo piano in grado di garantire la professionalità necessaria alla formazione del personale incaricato di ricoprire i ruoli previsti dal D.Lgs. 626/94.



I corsi di formazione sulla sicurezza

- Formazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
- Formazione e addestramento degli addetti alla squadra d'emergenza antincendio.
- Formazione e addestramento per l'incaricato del primo soccorso.
- Formazione specifica per conducenti di carrelli elevatori.
- Informazione sui rischi specifici suddivisi per comparti produttivi.



Sintex
SERVIZI PER L'IMPRESA

Crescere in totale sicurezza